



GALE IMPRESA

**Contratto di Assicurazione
Incendio, Furto, Cristalli, Elettronica, R.C.T.,
Tutela Legale dedicato alle Attività**

**Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa
comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere
consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "GLOBALE IMPRESA"

Documento aggiornato a Giugno 2016

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni".

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39 06.4210.31.

Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 di Assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Compagnia (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2015) ammonta a 217,71 milioni di Euro, di cui Capitale Sociale 96,00 milioni e Riserve patrimoniali 121,71 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2015 è pari a 144,0%.

Questo indicatore fornisce un'informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, tale indicazione viene specificata nella Scheda di polizza.

Pertanto, come previsto dall'Art. 1.8 "Proroga dell'assicurazione", in mancanza di disdetta, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Avvertenza

La disdetta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l'Assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.

In tali casi la garanzia cesserà alla scadenza del contratto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del codice civile.

Indicizzazione

Il contratto è di norma indicizzato e tale indicazione è riportata sulla Scheda di polizza per cui, le somme assicurate, i premi ed i limiti di indennizzo (ad eccezione dei limiti di indennizzo espressi in percentuale) sono annualmente adeguati secondo le variazioni dell' "Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, secondo le regole descritte all'Art. 2.1 – Adeguamento automatico – Indicizzazione delle "Altre Norme Comuni".

È possibile escludere l'indicizzazione mediante il richiamo sulla Scheda di polizza della specifica Condizione particolare prevista dall'Art. 2.3.1 delle "Norme Comuni".

3. Copertura assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Le indicazioni riportate sulla presente nota informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società.



Il contratto è rivolto ai settori delle medie e piccole industrie, dell'artigiano e del commercio e contempla a scelta del Contraente ma nel rispetto dell'autonomia assuntiva della Società, numerose garanzie.

Il contratto può quindi garantire l'incendio del fabbricato e/o del relativo contenuto, il furto e la rapina del contenuto; i cristalli; l'elettronica; la Responsabilità Civile sia per danni involontariamente cagionati a terzi che per i danni sofferti dai prestatori di lavoro e la Tutela legale.

Avvertenza

Le coperture che si devono intendere operanti sono quelle le cui somme o i massimali assicurati sono indicate nella Scheda di polizza ed è quantificato il relativo premio.

Le assicurazioni Incendio, Furto ed Elettronica sono prestata sulla base delle caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato e dei mezzi di chiusura Art. 3.1 delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio"; Artt. 6.2.1 e 6.2.2 delle "Norme che regolano l'assicurazione Furto"; Art. 8.2.3 delle "Norme che regolano l'assicurazione Elettronica".

Fatta eccezione per le sole garanzie Cristalli, Elettronica e Tutela legale che non possono essere prestate singolarmente, le altre garanzie possono o meno essere abbinate fra di loro.

Garanzia Incendio

Ad esempio sono garantiti i danni subiti dall'Assicurato a seguito di:

Incendio con sviluppo di fiamma; azione diretta del fulmine, esplosione o lo scoppio non causati da sostanze o ordigni esplosivi, il fumo, i gas i vapori fuorusciti a seguito di guasto accidentale verificatosi negli impianti di riscaldamento adeguatamente collegati a condutture o camini, la caduta di ascensori o montacarichi, i guasti arrecati alle cose assicurate dai mezzi adoperati non inconsideratamente allo scopo di impedire o arrestare l'incendio per ordine delle autorità o dall'Assicurato stesso, i guasti cagionati dai ladri in caso di furto o tentato furto ai serramenti di accesso del fabbricato assicurato, le spese di rimozione, trasporto e ricollocamento del contenuto qualora, in caso di danno, i locali risultino inagibili, i danni alle attrezzature, l'arredamento e le merci in occasione di fiere, mostre ed esposizioni. L'assicurazione comprende i danni conseguenti che le cose assicurate, nell'ambito di 25 metri, subiscano per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento; colaggio o fuoruscita di fluidi.

Per la descrizione delle coperture offerte si rimanda all'Art. 5.2 "Oggetto dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio".

Tali garanzie sono integrate:

- dalle Garanzie complementari come disciplinate dall'Art. 5.3 delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" e suddivise in: merci, macchinario, attrezzatura all'aperto nell'ambito dello stabilimento (Art. 5.3.1); merci e macchinario presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione (Art. 5.3.2); merci, macchinario, attrezzatura trasportata inerenti l'attività dichiarata su automezzi di proprietà dell'Assicurato per operazioni di consegna o prelievi (Art. 5.3.3); denaro, valori in cassette di sicurezza o caveau qualora custoditi in Istituti di credito (Art. 5.3.4); onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri ed architetti nominati per la procedura del danno (Art. 5.3.5); spese di riprogettazione, oneri di urbanizzazione del fabbricato e quanto dovuto al Comune ma con l'esclusione di qualsiasi multa o sanzione (Art. 5.3.6); sono altresì comprese: tolleranza merci diverse sono quindi indennizzati, nella misura del 10% della somma assicurata anche merci non previste dalla categoria di esercizio assicurato (Art. 5.3.7); colpa grave (Art. 5.3.8); cambio di domicilio per trasloco degli enti assicurati per un periodo di 7 giorni sia al vecchio che al nuovo indirizzo (Art. 5.3.9); buona fede (Art. 5.3.11); assicurazione per conto di chi spetta (Art. 5.3.12); rinuncia al diritto di surrogazione (Art. 5.3.13); merci al prezzo di vendita (Art. 5.3.14); reversibilità o compensazione tra partite assicurate (Art. 5.3.15); universalità (Art. 5.3.16); locali non intercomunicanti (Art. 5.3.17);
- dalle Estensioni di garanzia:
 - Eventi speciali come disciplinati dall'Art. 5.4 delle "Norme che regolano l'assicurazione incendio" e suddivisi in:
 - a) Eventi sociopolitici verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse o atti dolosi di terzi;
 - b) Eventi atmosferici quali uragani, bufere, vento e cose da esso trasportate, bagnamento e/o infiltrazione di acqua piovana a parti del fabbricato causati da pioggia o grandine attraverso rotture o breccie o lesioni provocate dalla violenza degli elementi al tetto, alle pareti, o ai serramenti;
 - c) Danni da grandine a serramenti e lucernari ed a altri manufatti in plastica;
 - d) Sovraccarico di neve su tetti o coperture che provochi il crollo totale o parziale del fabbricato (Art. 5.4.1).
 - Acqua e liquidi suddivisi in:
 - a) Danni d'acqua condotta – Ricerca e riparazione del guasto i danni causati da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici di riscaldamento, pluviali, grondaie installati nel fabbricato o posti al suo servizio, nonché le spese di ricerca e riparazione delle tubazioni e dei relativi raccordi di pertinenza del fabbricato a seguito di danno di acqua condotta;



- b) Trabocchi, rigurgiti, occlusioni - i danni causati al fabbricato conseguenti alla fuoriuscita d'acqua a seguito di traboccamento, intasamento, occlusione di grondaie o rigurgito di fognature;
 - c) Gelo - i danni causati dal gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici o condutture di pertinenza del fabbricato;
 - d) Impianti automatici di estinzione - i danni alle cose assicurate conseguenti a fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione per causa accidentale a seguito di rottura accidentale;
 - e) Dispersione liquidi - i danni di dispersione del liquido contenuto in contenitori fissi, serbatoi o silos causata da rottura accidentali degli stessi (Art. 5.4.2);
- dalle Condizioni speciali (Art. 5.5) per la specifica attività di alberghi (Art. 5.5.1); di commercio ambulante (Art. 5.5.2); di solo deposito (Art. 5.5.3); attività svolta in un centro commerciale (Art. 5.5.4).
- Possono essere incluse anche:
- le Garanzie aggiuntive (Art. 5.6) suddivise in: Fenomeni elettrici - danni causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed elettronici (Art. 5.6.1); Danni indiretti - danni da interruzione d'esercizio a seguito di sinistro (Art. 5.6.2); Mancato freddo - danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata o anormale produzione del freddo o fuoriuscita di liquido frigorigeno (Art. 5.6.4); Rischio locativo quale affittuario non proprietario dei locali assicurati e responsabile del danno (Art. 5.6.5); Ricorso terzi quale civilmente responsabile per danni causati alle cose di terzi (Art. 5.6.6); Spese di ricostruzione di cose particolari gli importi dei costi dei materiali, delle operazioni meccaniche e manuali per la ricostruzione delle cose particolari distrutte o danneggiate a seguito di incendio (Art. 5.6.7); Aumento periodico merci assicurate (Art. 5.6.9); Terrorismo e sabotaggio ad integrazione dell'Art. 5.4.1 lett. a) Eventi socio - politici (Art. 5.6.10); Fustelle farmaceutiche i danni alle ricette custodite in farmacia (Art. 5.6.11).

Avvertenza

Franchigie - scoperti - limiti di indennizzo - esclusioni - Valore intero - Primo rischio assoluto e Valore a nuovo
Fermo quanto previsto all'Art. 3.11 - Limite massimo di indennizzo delle "Norme che regolano i Sinistri", la copertura incendio è prestata con i limiti di indennizzo e franchigie evidenziati all'Art. 5.9 delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio". A mero titolo esemplificativo per gli eventi sociopolitici la garanzia è prestata con il limite di risarcimento del 70% della somma assicurata per il fabbricato e contenuto e con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00; per gli eventi atmosferici, fermo il limite del 70% della somma assicurata per il fabbricato e contenuto, è prevista una franchigia per sinistro di € 250,00; i danni per la ricerca e riparazione dei guasti, sono prestati con una franchigia di € 150,00. L'indennizzo è limitato al 15% del somma assicurata per fabbricato e contenuto con il massimo annuo per anno assicurativo di € 50.000,00.

Esempio: a causa di una forte tromba d'aria il fabbricato assicurato subisce un danno che, a seguito della perizia, viene stimato in € 1.000,00. Dal momento che la franchigia prevista in polizza per i danni da eventi atmosferici è pari ad € 250,00, l'Assicurato si vedrà riconoscere un indennizzo di € 750,00, rimanendo l'importo della franchigia a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui l'importo totale del danno sia stimato pari o inferiore a € 250,00, all'Assicurato non sarà dovuto alcun indennizzo.

L'assicurazione Incendio può essere prestata a "Valore intero" o "Primo rischio assoluto" (Primo fuoco). Nel caso di assicurazione a Valore intero vi sarà l'applicazione della regola proporzionale come disciplinato dall'Art. 3.7 delle "Norme che regolano i Sinistri". In caso di assicurazione a Primo rischio assoluto l'Assicurato ha diritto di essere indennizzato fino alla concorrenza della somma assicurata a deroga dell'Art. 3.7 delle "Norme che regolano i Sinistri".

Esempio di regola proporzionale:

- A) Valore del bene inteso come costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato € 110.000,00
- B) Valore assicurato per il fabbricato a valore intero € 50.000,00
- C) Deroga alla proporzionale pari al 10% di € 50.000,00 = € 5.000,00
- D) Danno accertato a seguito di sinistro incendio al fabbricato € 20.000,00

Indennizzo: proporzione tra $\frac{(B+C) \times D}{A}$

Importo liquidato € 10.000,00

L'Assicurato avendo richiesto la garanzia per il 50% del valore del bene riceverà l'indennizzo pari al 50% del danno da lui effettivamente subito.

Le garanzie fenomeni elettrici, mancato freddo, ricorso terzi, spese di ricostruzione di cose particolari e fustelle farmaceutiche sono prestate a Primo rischio assoluto.

L'assicurazione Incendio può essere prestata anche nella forma "Valore a nuovo" per cui l'ammontare del danno viene determinato stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti o per riparare quelle danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.



È possibile limitare le garanzie prestate escludendo una o più garanzie complementari così da limitare la portata del contratto come: "Garanzia limitata per il fabbricato"; "Esclusione degli eventi speciali"; "Esclusione di acqua e liquidi"; o inserire una franchigia di € 500,00 o di € 2.500,00 per tutte le garanzie operanti richiamando rispettivamente le Condizioni particolari 3); 4); 5); 6) e 7) di cui all'Art. 5.7.

Avvertenza

Il contratto prevede l'esclusione di alcuni rischi dalla garanzia Incendio, quali, a titolo esemplificativo, i danni al fabbricato cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, o i danni causati da crollo o cedimento strutturale del fabbricato. Per il dettaglio dei rischi esclusi dall'assicurazione Incendio si rimanda agli Art. 5.10 "Esclusioni" e 5.11 "Esclusioni particolari", delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio".

Garanzia Furto

Ad esempio sono garantiti i danni subiti dall'Assicurato a seguito di:

il furto con scasso, con sfondamento, con scalata, con uso di chiavi false o vere sottratte con destrezza, con introduzione clandestina, il furto commesso durante i periodi di chiusura diurna o serale, il furto commesso con rottura delle vetrine durante il periodo di apertura con presenza di persone: la rapina il furto commesso dai dipendenti dell'Assicurato purché non in possesso delle chiavi ed avvenuto a locali chiusi, i guasti alle cose assicurate nel commettere il furto, i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai serramenti, gli atti vandalici compiuti dai ladri.

Per la descrizione delle coperture offerte si rimanda all'Art. 6.1 "Oggetto dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione furto".

Tali garanzie possono essere integrate dalle Garanzie complementari (Art. 6.2) come buona fede (Art. 6.2.6), merci in vetrinette esterne (Art. 6.2.9), merci trasportate (Art. 6.2.10), esposizioni, fiere e mostre (Art. 6.2.11), tolleranza merci diverse (Art. 6.2.12), merci al prezzo di vendita (Art. 6.2.13), merci presso terzi (Art. 6.2.14) dalle Condizioni speciali (Art. 6.3) per la specifica attività di alberghi sia stagionali che non (Art. 6.3.1); di commercio ambulante (Art. 6.3.2); di solo deposito (Art. 6.3.3); od attività svolta in un centro commerciale (Art. 6.3.4) e dalle Garanzie aggiuntive da richiamare (Art. 6.4) quali locali intercomunicanti (Art. 6.4.1), portavalori (Art. 6.4.2), valori fuori cassaforte (Art. 6.4.3), valori in cassaforte (Art. 6.4.4), aumento periodico merci (Art. 6.4.5), fustelle farmaceutiche (Art. 6.4.6).

Qualora gli accessi siano protetti da particolari mezzi di chiusura, impianti di allarme o nel caso che si voglia inserire di una franchigia per tutti i danni di € 500,00 o € 2.500,00, tramite il richiamo di specifiche Condizioni particolari si potrà usufruire di una riduzione di premio in presenza di: Mezzi di chiusura speciali (Art. 6.5.1 Condizione particolare 8), Impianto di allarme generico (Art. 6.5.2 Condizione particolare 9); Impianto di allarme I.M.Q. (Art. 6.5.3 Condizione particolare 10); Franchigia di € 500,00 (Art. 6.5.4 Condizione particolare 11); Franchigia € 2.500,00 (Art. 6.5.5 Condizione particolare 12).

Avvertenza

Franchigie - scoperti - limiti di indennizzo - esclusioni – Valore intero - Primo rischio assoluto

In caso di sinistro, qualora venga accertata l'esistenza di mezzi di chiusura non conformi a quelli indicati all'Art. 6.2.2, la Società corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Esempio: a seguito di un furto l'Assicurato subisce un danno stimato in € 10.000,00. In fase di perizia viene rilevato che l'autore del furto si era introdotto nei locali attraverso una porta a vetro non antisfondamento. Dal momento che il contratto prevede uno scoperto del 20% per introduzione attraverso mezzi di chiusura non conformi, l'indennizzo liquidato all'Assicurato sarà di € 8.000,00, rimanendo a carico dell'Assicurato stesso l'importo dello scoperto che nel caso preso in esame ammonterà a € 2.000,00.

La Condizione particolare 8 prevede che in caso di sinistro, qualora venga accertato che gli accessi ai locali assicurati non possedevano i requisiti previsti dalla predetta Condizione particolare, la Società corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso. La Condizione particolare 9 prevede che qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. La Condizione particolare 10 prevede che qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Esempio: nel caso in cui l'Assicurato avesse dichiarato al momento della stipula del contratto che i locali erano protetti da impianto di allarme generico (CP 8) e a seguito di sinistro fosse appurato che l'impianto di allarme era inefficiente il danno verrà liquidato con lo scoperto del 10%.



L'assicurazione Furto può essere prestata a "Valore intero" o "Primo rischio assoluto". Nel caso di assicurazione a Valore intero vi sarà l'applicazione della regola proporzionale come disciplinato dall'Art. 3.7 delle "Norme che regolano i Sinistri". In caso di assicurazione a Primo rischio assoluto l'Assicurato ha diritto di essere indennizzato fino alla concorrenza della somma assicurata a deroga dell'Art. 3.7 delle "Norme che regolano i Sinistri".

Le Garanzie aggiuntive di cui agli Artt. 6.4.2 "Portavalori e spese sanitarie per infortunio", 6.4.3 "Somma integrativa per valori fuori cassaforte", 6.4.4 "Somma integrativa per valori in cassaforte e/o in armadi corazzati", 6.4.6 "Fustelle Farmaceutiche", sono prestate esclusivamente a Primo rischio assoluto.

Fermo quanto previsto all'Art. 3.11 "Limite massimo di indennizzo" delle "Norme che regolano i Sinistri", la copertura furto è prestata con i limiti di indennizzo e franchigie evidenziati all'Art. 6.6 delle "Norme che regolano l'assicurazione Furto". A mero titolo esemplificativo le merci codificate classe "A" identificabili nella Scheda di polizza alla voce "Classe Furto" hanno una franchigia del 10%, tuttavia tale franchigia può essere abrogata richiamando la Condizione particolare 13 di cui all'Art. 6.5.6; i valori sono assicurati sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 2.500,00 per sinistro; i guasti cagionati dai ladri fino alla concorrenza di € 2.500,00; i valori trasportati sono risarcibili previa detrazione di uno scoperto del 15% (vedi esempio precedente). In caso di applicabilità di più scoperti su uno stesso sinistro le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura massima del 35%.

Qualora sia stata scelta la forma a "Primo rischio assoluto", in caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno come stabilito all'Art. 3.9 "Limite massimo d'indennizzo", delle "Norme che regolano i Sinistri".

Il contratto prevede l'esclusione di alcuni rischi dalla garanzia Furto, quali, a titolo esemplificativo, i danni verificatisi a seguito di incendio, cagionati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato. Per il dettaglio dei rischi esclusi dall'assicurazione Furto si rimanda agli Artt. 6.8 "Esclusioni" e 6.9 "Esclusioni particolari" delle "Norme che regolano l'assicurazione Furto".

Garanzia Cristalli

In via sintetica, sono garantiti i danni materiali e diretti subiti a seguito di rottura, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, di:

- lastre di cristallo mezzo cristallo, vetro e policarbonato e/o antisfondamento non in vetro stabilmente collocate su porte, finestre, vetrine, banchi, mensole e simili, poste nel fabbricato ove è ubicata l'attività;
- insegne interne ed esterne, targhe ed iscrizioni professionali collocate all'interno del fabbricato o all'esterno nel raggio di 25 metri dal fabbricato ove è ubicata l'attività.

Sono inoltre garantite le spese relative alla posa in opera ed il rimborso dei danni verificatisi in occasione di furto o di tentativo di furto o causati da grandine, da trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste; come anche sono garantiti i danni verificatisi in occasione di dimostrazioni di folla, insurrezioni, scioperi, serrate e tumulti popolari. Sono inoltre garantiti i danni al contenuto del fabbricato conseguenti alla rottura dei vetri, dei cristalli o degli specchi assicurati.

Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell'ambito della sezione Cristalli si rimanda all'Art. 7.1 "Oggetto dell'assicurazione", delle "Norme che regolano l'assicurazione Cristalli".

Avvertenze

Franchigie - scoperti - limiti di indennizzo - esclusioni - Primo rischio assoluto

Il contratto prevede inoltre l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo il cui dettaglio è riportato all'Art. 7.4 delle "Norme che regolano l'assicurazione Cristalli". A mero titolo esemplificativo, in caso di danno al contenuto del fabbricato conseguente alla rottura dei vetri, è previsto un limite d'indennizzo pari 20% della somma assicurata con il massimo di € 500,00 per singolo sinistro.

L'assicurazione Cristalli è prestata nella forma a "Primo rischio assoluto", per cui, in caso di sinistro, non è prevista l'applicazione della Regola Proporzionale e l'Assicurato ha diritto ad essere indennizzato fino alla concorrenza della somma assicurata in deroga all'Art. 3.7 - Assicurazione parziale delle "Norme che regolano i Sinistri".

Ai fini della determinazione del danno, l'ammontare si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle lastre, ivi comprese le spese di installazione e di trasporto, senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione.

Il contratto prevede l'esclusione di alcuni rischi dalla garanzia Cristalli, quali, a titolo esemplificativo, i danni verificatisi in occasione di traslochi, di rimozioni, riparazioni o in occasione di lavori sulle lastre o sui relativi supporti o sostegni. Come anche sono esclusi i danni determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione, mancata o carente manutenzione. Per il dettaglio dei rischi esclusi si rimanda all'Art. 7.5 delle "Norme che regolano l'assicurazione Cristalli".



Garanzia Elettronica

Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti dalle seguenti apparecchiature o impianti elettronici collaudati e pronti all'uso:

- macchine per ufficio (personal computers, macchine per scrivere e per calcolare, telex, telefax, fotocopiatrici, ciclostili);
- altre macchine ed impianti (bilance elettroniche, registratori di cassa, quietanzatrici, impianti telefonici, citofonici, di allarme, di controllo o simili, segreterie telefoniche, rilevatori di incendio);
- componenti elettronici di macchine operatrici.

In conseguenza di un evento accidentale non espressamente escluso all'Art. 8.6 delle Norme che regolano l'assicurazione Elettronica, a titolo esemplificativo, la Società si obbliga ad indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, acqua e liquidi in genere, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi atmosferici, imperizia e negligenza. Sono inoltre garantiti i danni materiali e diretti dovuti a corto circuito, variazioni di corrente, sovratensione nella rete elettrica di alimentazione sempreché gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione.

Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell'ambito della sezione Elettronica si rimanda all'Art. 8.1 "Oggetto dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione Elettronica".

Le garanzie oggetto dell'assicurazione possono essere integrate dalle Garanzie aggiuntive (Art. 8.3) quali Danni ai supporti dati - costi necessari ed effettivamente sostenuti dall'Assicurato per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti (Art. 8.3.1); Maggiori costi - sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto (Art. 8.3.2); Eventi sociopolitici ed atti dolosi in genere (Art. 8.3.3); Atti di terrorismo o sabotaggio (Art. 8.3.4); Impianti ed apparecchi ad impiego mobile (Art. 8.3.5).

Tramite il richiamo di specifiche Condizioni particolari si potrà usufruire di una riduzione di premio in presenza di: Franchigia di € 500,00 (Art. 8.4.1 Condizione particolare 14); Franchigia € 2.500,00 (Art. 8.4.2 Condizione particolare 15).

Ad integrazione e completamento delle garanzie di cui all'oggetto dell'assicurazione sono previste delle Condizioni complementari, sempre valide ed operanti, che comprendono, a titolo esemplificativo, i danni da furto delle cose assicurate ed i danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati.

Per la descrizione completa delle Condizioni complementari si rimanda all'Art. 8.2 delle "Norme che regolano l'assicurazione Elettronica".

Avvertenze

Franchigie - scoperti - limiti di indennizzo - esclusioni - Valore intero - Primo rischio assoluto

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo il cui dettaglio è riportato all'Art. 8.5 delle "Norme che regolano l'assicurazione Elettronica". A mero titolo esemplificativo, per tutti i danni è previsto uno scoperto del 5% con il minimo di € 100,00, per i danni a componenti elettronici di macchine operatrici è previsto uno scoperto del 10% con il massimo di € 250,00 per singolo sinistro; per i danni ai supporti dati è previsto uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00. Relativamente ai danni da furto, qualora non fossero rispettate le condizioni di cui all'Art. 8.2.3 è previsto uno scoperto del 25%.

Esempio: a seguito di una caduta accidentale di un'apparecchiatura, l'Assicurato subisce un danno stimato in € 10.000,00.

Dal momento che il contratto prevede uno scoperto del 5% con il minimo di € 100,00, l'indennizzo liquidato all'Assicurato sarà di € 9.500,00, rimanendo a carico dell'Assicurato stesso l'importo dello scoperto che nel caso preso in esame ammonta a € 500,00.

Il contratto prevede l'esclusione di alcuni rischi dalla garanzia Elettronica, quali, a titolo esemplificativo, i danni dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; che le cose assicurate siano conservate in buono stato di manutenzione, con diligente cura ed in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione. Sono inoltre esclusi dalle garanzie prestate i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici rientranti nelle prestazioni normalmente comprese nel contratto di assistenza tecnica. Sono inoltre esclusi i danni causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a virus informatici, uso di internet o intranet. Per il dettaglio dei rischi esclusi si rimanda agli Artt. 8.2 e 8.6 delle "Norme che regolano l'assicurazione Elettronica". L'assicurazione Elettronica è prestata nella forma a "Valore intero" ed in caso di sinistro vi sarà pertanto l'applicazione della regola proporzionale di cui agli Artt. 3.7 "Assicurazione parziale" e 3.18 "Valore assicurabile - regola proporzionale" delle "Norme che regolano i Sinistri". Le Garanzie aggiuntive di cui agli Artt. 8.3.1 "Danni ai supporti di dati", 8.3.2 "Maggiori costi", 8.3.5 "Impianti ed apparecchi ad impiego mobile", sono invece



prestate esclusivamente a Primo rischio assoluto pertanto, in caso di sinistro, l'Assicurato ha diritto di essere indennizzato fino alla concorrenza della somma assicurata a deroga degli Artt. 3.7 e 3.18 delle "Norme che regolano i Sinistri".

Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi

Nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto in polizza, per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro avvenuto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurata.

Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell'ambito della sezione Responsabilità Civile (Responsabilità Civile verso Terzi e Rivalsa I.N.P.S.) si rimanda all'Art. 9.1 delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile".

Le garanzie prestate nell'ambito della sezione Responsabilità Civile sono integrate dalle:

- Garanzie complementari sempre valide ed operanti (Art. 9.5), quali:
 - Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività (Art. 9.5.1); Consegna, prelievo e rifornimento merci relativi all'attività (Art. 9.5.2); Lavoro presso terzi (Art. 9.5.3); Smercio (Art. 9.5.4); Committenza di veicoli a motore (Art. 9.5.5); Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico (Art. 9.5.6); Danni a veicoli di dipendenti o di terzi parcheggiati in spazi, parcheggi o rimesse di pertinenza dell'attività assicurata (Art. 9.5.7); Insegne e cartelli pubblicitari (Art. 9.5.8); Macchinari ed impianti (Art. 9.5.9); Possesso di cani da guardia (Art. 9.5.10); Esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand (Art. 9.5.11); Servizi di ristoro (Art. 9.5.12); Visite e presentazioni (Art. 9.5.13); Corsi di formazione (Art. 9.5.14); Organizzazione di attività ricreative e gite aziendali (Art. 9.5.15); Servizio antincendio (Art. 9.5.16); Biciclette, ciclomotori non a motore ed altri mezzi di trasporto a mano (Art. 9.5.17); Vigilanza (Art. 9.5.18); Pronto soccorso e servizi sanitari (Art. 9.5.19); Danni a cose di terzi in consegna o custodia (Art. 9.5.20); Cessione di lavori in subappalto nella misura massima del 30% (Art. 9.5.21); Danni da inquinamento accidentale (Art. 9.5.22); Danni subiti da persone non dipendenti che partecipano occasionalmente ai lavori (Art. 9.5.23); Lesioni corporali subite da titolari o dipendenti di altre ditte o studi professionali (Art. 9.5.24); Responsabilità civile dei dipendenti in occasione dello svolgimento dell'attività (Art. 9.5.25).
- Condizioni speciali per la specifica attività assicurata indicata in polizza (Art. 9.6), quali:
 - Farmacie – smercio di preparati farmaceutici (Art. 9.6.1); Commercio ambulante (Art. 9.6.2); Attività di solo deposito (Art. 9.6.3); Ditta individuale (Art. 9.6.4); Alberghi aperti tutto l'anno – alberghi stagionali (Art. 9.6.5).
- Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza (Art. 9.7), quali:
 - Interruzione o sospensione di attività di terzi (Art. 9.7.1); Responsabilità civile postuma (Art. 9.7.2); Responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.) (Art. 9.7.3); Malattie professionali (Art. 9.7.4); Errato trattamento dei dati personali (Art. 9.7.5); Danni da incendio (Art. 9.7.6); Aumento periodico degli addetti (Art. 9.7.7); Cani da guardia di razze pericolose (Art. 9.7.8); Danni da prodotti difettosi (Art. 9.7.9); Parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza con trattamenti estetici (Art. 9.7.10); Servizio di guardaroba (Art. 9.7.11); Officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto, lavaggi auto, stazioni di servizio e distributori di carburante (Art. 9.7.12); Ristoranti, pizzerie, bar e simili attività (Art. 9.7.13); Lavanderie, tintorie, stirerie di abiti usati (Art. 9.7.14).
- Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza e quando la copertura assicurativa si riferisce ad un Albergo (Art. 9.7.15), quali:
 - Responsabilità civile per cose portate o consegnate dai clienti (Art. 9.7.15.1); Responsabilità civile per impianti sportivi, palestre e piscine (Art. 9.7.15.2); Responsabilità civile per stabilimenti termali (Art. 9.7.15.3); Responsabilità civile per stabilimenti balneari (Art. 9.7.15.4); Danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia (Art. 9.7.15.5).

Inoltre, mediante il richiamo di specifiche Condizioni particolari (di seguito denominate anche solamente CP) di cui all'Art. 9.8 delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile", è possibile introdurre le seguenti maggiori franchigie e/o limitazioni di garanzia che comportano una riduzione di premio:

Franchigia di € 500,00 per danni a cose su tutte le garanzie R.C.T. operanti (CP16) (Art. 9.18); Franchigia di € 2.500,00 per danni a cose su tutte le garanzie R.C.T. operanti (CP17) (Art. 9.8.2); Garanzia limitata alla sola proprietà dei locali adibiti all'esercizio dell'attività (CP18) (Art. 9.8.3); Franchigia di € 5.000,00 per R.C.O. "danno biologico" (CP19) (Art. 9.8.4).

Avvertenza

Franchigie - scoperti - limiti di indennizzo - esclusioni

Fermo quanto previsto all'Art. 3.21 – Operatività dei massimali – Pluralità di richieste di risarcimento delle "Norme che regolano i Sinistri", la copertura è prestata con i limiti di indennizzo e franchigie evidenziati all'Art. 9.9 delle "Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile"; a mero titolo esemplificativo le specifiche garanzie prevedono franchigie o limitazioni come per i danni derivanti da spargimento d'acque è prevista una franchigia € 250,00 e fino alla concorrenza di € 100.000,00; per i danni a mezzi sotto carico e scarico è prevista una franchigia di € 250,00; il danno biologico è prestato con una franchigia per ogni persona infortunata di € 2.500,00.



Esempio: a seguito della rottura accidentale di una tubatura di pertinenza dell'Assicurato vengono provocati danni a locali confinanti. Il terzo danneggiato richiede il risarcimento per i danni subiti che, a seguito dalla perizia, vengono stimati in € 2.500,00. Dal momento che il contratto prevede una franchigia per danni a terzi da spargimento d'acqua pari a € 250,00, il danno a carico della Società assicuratrice ammonta a € 2.250,00, restando l'importo della franchigia a carico dell'Assicurato. Il contratto prevede l'esclusione di alcuni rischi dalla garanzia Responsabilità civile, quali, a titolo esemplificativo, i danni da furto, o i danni provocati da acqua piovana o altri agenti atmosferici in genere, detenzione o impiego di esplosivi. Per il dettaglio dei rischi esclusi dall'assicurazione responsabilità civile si rimanda agli Artt. 9.3 - Persone non considerate terzi, 9.10 - Esclusioni relative alla garanzia R.C.T. e 9.11 - Esclusioni relative alla garanzia R.C.O. delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile".

Garanzia Tutela legale

Avvalendosi di ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea), in seguito denominata ARAG, che cura la gestione dei sinistri così come previsto alla Premessa di cui all'Art. 10.1 delle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale", la Società, alle condizioni e con i limiti di cui agli Artt. 10.2 - Oggetto dell'assicurazione, 10.3 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione e 10.4 - Condizioni complementari assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Tali oneri, a titolo esemplificativo, possono essere rappresentati dalle spese per l'intervento del Legale, le spese processuali nel processo penale e le spese di giustizia.

Nell'ambito dell'assicurazione Tutela Legale è possibile scegliere tra tre soluzioni:

- Difesa penale, le cui garanzie sono indicate all'Art. 10.6.1;
- Difesa standard, che ricomprende ulteriori garanzie rispetto a quelle prestate con Difesa Penale, come indicato all'Art. 10.6.2;
- Difesa penale + Pacchetto Sicurezza, che ricomprende le garanzie previste dall'Art. 10.6.1 con l'aggiunta delle Condizioni aggiuntive previste dal "Pacchetto Sicurezza" di cui all'Art. 10.9, quali:
 - la Condizione aggiuntiva "E" - Salute e Sicurezza sul posto di lavoro - D.Lgs. 81/2008 (Art. 10.9.2);
 - la Condizione aggiuntiva "F" - Sicurezza e igiene alimentare - D.Lgs. 193/07 (Art. 10.9.3);
 - la Condizione aggiuntiva "G" - Tutela della Privacy - D.Lgs. 196/2003 (Art. 10.9.4).

A ciascuna delle tre soluzioni sopra elencate possono essere abbinate le Condizioni aggiuntive previste dalla "Difesa Standard Integrata" (Art. 10.10) quali:

- la Condizione aggiuntiva "A" - Vertenze contrattuali con i Clienti (Art. 10.10.1);
- la Condizione aggiuntiva "B" - Vertenze contrattuali con i Clienti (Art. 10.10.2);
- la Condizione aggiuntiva "C" - Recupero crediti in Germania, Austria e Svizzera (operante esclusivamente in abbinamento alle Condizioni aggiuntive "A" o "B" quando queste sono attivate);
- la Condizione aggiuntiva "D" - Spese di resistenza.

Sono infine previste delle Garanzie aggiuntive (Art. 10.11) per i Quadri e i Dirigenti dell'impresa assicurata, come previsto agli Artt. 10.11.1 e 10.11.2.

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

Avvertenza

Massimale - delimitazioni ed esclusioni

Le garanzie previste dall'assicurazione Tutela Legale vengono prestate fino al massimale indicato in polizza per sinistro, senza limite per anno assicurativo, con le delimitazioni e le limitazioni di cui agli Artt. 10.3, 10.4 e 10.5. Il contratto prevede inoltre l'esclusione di alcuni rischi quali, a titolo esemplificativo: le liti da circolazione stradale salvo quanto previsto all'Art. 10.11.2; l'esercizio della professione medica; le vertenze concernenti il diritto di famiglia. Per il dettaglio dei rischi esclusi dall'assicurazione Tutela Legale si rimanda all'Art. 10.12 "Esclusioni" delle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale".

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Il contratto viene stipulato, sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente riportate nel retro della Scheda di polizza ed è regolato per tutte le garanzie dall'Art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Ove, nel corso del contratto avvengano eventi che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.



La mancata comunicazione potrà comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come meglio specificato agli Artt. 1.4, 1.5 ed 1.6 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" alle quali si rinvia.

Esempio per la garanzia Incendio:

l'attività esercitata dall'Assicurato era un laboratorio per la verniciatura, lo stesso cessa l'attività e lo trasforma in una fabbrica di vernici; tale aggravamento deve essere comunicato per iscritto alla Società, a pena decadenza delle garanzie.

È l'esempio contrario del precedente: il rischio diminuisce. Non per tutte le circostanze la diminuzione di un rischio determina una riduzione del premio, ma solo per quelle che, se fossero state conosciute al momento della stipula del contratto, avrebbero comportato una richiesta inferiore di premio.

La Compagnia non potrà recedere dal contratto, così come invece è previsto all'articolo precedente, in quanto la situazione iniziale è mutata in "meglio" per la Compagnia di assicurazione ed in ottemperanza di quanto previsto all'art. 1897 del codice civile. L'eventuale riduzione di premio avverrà soltanto alla rata di premio successiva alla comunicazione del Contraente.

6. Premi

Frazionamento del premio

Il premio può essere corrisposto annualmente, semestralmente, ovvero nel caso di polizze poliennali anche con pagamento in unica soluzione, così come previsto nella Scheda di polizza.

In caso di frazionamento semestrale il premio annuo è maggiorato di un importo pari al 3%.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente o l'Assicurato dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Avvertenza

Sconti

Purché rispettato il premio minimo di polizza, possono essere praticati i seguenti sconti:

- ***5% in presenza di almeno due sezioni attivate;***
- ***10% in presenza di almeno tre sezioni attivate.***

Là dove il contratto di assicurazione è connesso a mutuo / contratto di finanziamento, i costi a carico del Contraente e del Debitore/Assicurato ammontano al 39,35%, di cui la quota parte percepita in media dall'intermediario ammonta al 25% dei premi imponibili annui.

Prendendo ad esempio un premio medio imponibile di polizza pari a € 646,50, i costi a carico del Contraente ammontano a € 254,40, di cui la quota parte percepita dall'intermediario ammonta a € 161,63.

Avvertenza

Per le polizze stipulate connesse a mutui o altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato delle imposte governative.

In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Forme di Pagamento previste

La Società o gli intermediari possono ricevere dal Contraente a titolo di pagamento del premio:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico senza oneri a carico del Contraente, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

7. Rivalse

Fermo quanto disposto dall'art. 1916 del codice civile, la Società, limitatamente alle garanzie "Incendio" e "Furto", rinuncia al diritto di rivalsa nei termini di cui agli Artt. 5.3.13 delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" e 6.2.7 delle "Norme che regolano l'assicurazione Furto".

8. Diritto di Recesso

Avvertenza

Il recesso può avvenire bilateralmente a seguito di sinistro ai sensi dell'Art. 1.7 "Recesso in caso di sinistro".



Per tutte le sezioni esclusa Tutela Legale: dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l'Assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.

Relativamente alla Sezione Tutela Legale

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

9. Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana salvo che il rischio sia ubicato in altri Stati ed in tal caso si applica quanto previsto all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente come da Art. 1.9 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" e sono come di seguito stabiliti:

- Incendio 22,25%;
- Furto 22,25%;
- Cristalli 22,25 %;
- Elettronica 22,25 %;
- Responsabilità civile terzi 22,25%;
- Tutela Legale 21,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo

Avvertenza

In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato all'impresa nei termini di cui agli Artt.:

- *3.2 - Obblighi in caso di sinistro relativi alle assicurazioni "Incendio, Furto, Cristalli, Elettronica";*
- *3.16 - Obblighi in caso di sinistro relativo all'assicurazione "Elettronica";*
- *3.19 - Obblighi in caso di sinistro relativi all'assicurazione "Responsabilità Civile";*
- *3.25 - Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale relativi all'assicurazione "Tutela Legale".*

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea)

con sede in: Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR)

Tel. 045 – 82.90.411

Fax 045 - 82.90.449

Previo comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.



La denuncia di sinistro deve essere effettuata alla Società con le seguenti modalità:

A mezzo fax al numero verde:	800.60.61.61
A mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) a:	sinistri@pec.hdia.it
Rivolgendosi alla propria Agenzia	
I sinistri Tutela Legale e Assistenza possono essere denunciati direttamente alle Imprese che gestiscono i sinistri	
Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero:	800.23.31.20 oppure alla propria Agenzia

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. - Reclami - Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma, telefax 06 4210 3583, e-mail reclami@pec.hdia.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'IVASS.

Resta salva in ogni caso la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso di liti transfrontaliere gli eventuali reclami potranno essere rivolti all'IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato: arbitrato irrituale

Limitatamente alle garanzie "Incendio", "Furto", "Cristalli" ed "Elettronica" è previsto l'arbitrato irrituale così come contemplato dagli Artt. 3.4 "Procedura della valutazione del danno" e 3.5 "Mandato dei periti".

Avvertenza

A prescindere da quanto previsto è comunque facoltà delle parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

È possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all'Area Clienti dalla home page del sito www.hdiassicurazioni.it.

Le credenziali per l'accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell'Assicurato e/o del Contraente all'Intermediario assicurativo.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Massimo Pabis Ticci



GLOSSARIO

Addetti

I titolari, i soci, i loro familiari coadiuvanti, gli apprendisti ed i dipendenti iscritti a libro paga, i non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97 ed i lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000.

Albergo

Impresa turistica - definito a sensi della Legge 17 maggio 1983 n. 217 - che svolge attività di gestione di strutture ricettizie di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili - o in unità abitative dislocate su aree recintate - ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali.

Albergo stagionale

L'albergo che prevede un periodo di apertura non superiore a 6 mesi durante l'anno solare.

Armadi di sicurezza e/o corazzati

Gli armadi che presentano le seguenti caratteristiche:

- parete e battente in acciaio di spessore non inferiore a mm 3;
- movimento di chiusura comandante catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente;
- serratura di sicurezza a chiave o serratura a combinazione numerica e/o letterale;
- peso minimo Kg 100.

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione e il suo contenuto.

Assicurazione a "Primo rischio assoluto" o a "Primo fuoco"

L'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l'Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 3.7 "Assicurazione parziale".

Assicurazione a Valore intero

L'assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che, in caso di sinistro, comporta l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 3.7 "Assicurazione parziale", allorché la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.

Attività artigianale

L'attività economica, svolta prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia, organizzata per la produzione, trasformazione, manutenzione, messa in opera e vendita di merci o prodotti, con tutte le operazioni e prestazioni di servizi complementari all'attività stessa.

Attrezzatura ed arredamento

Vedi "Macchinario, arredamento ed attrezzatura".

Casseforti

I mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche non inferiori a quelle degli armadi di sicurezza e/o corazzati, ad eccezione dello spessore delle casseforti murate. Il peso minimo per le casseforti non murate deve essere superiore a Kg 100.

Cliente dell'albergo

La persona o il gruppo di persone che dispone della camera di albergo o dell'appartamento; più persone dello stesso nucleo familiare che occupano la stessa camera o lo stesso appartamento sono considerate unico cliente.

Centro Commerciale

Complesso di esercizi indipendenti ubicati in un unico fabbricato o in più fabbricati comunicanti, che si avvale permanentemente di una gestione e di una immagine coordinata e che presenta le seguenti caratteristiche:

- durante l'orario notturno rimane chiuso, impedendo l'entrata del pubblico tramite la chiusura degli ordinari vani di accesso;



- durante l'orario di chiusura notturna è sottoposto alla vigilanza effettuata in modo continuativo almeno da un incaricato alla sorveglianza;
- gli esercizi commerciali hanno accesso prevalentemente solo dall'interno del centro stesso.

Collezione

Vedi " Raccolte e collezioni".

Contenuto**- Relativamente all'assicurazione Incendio**

L'insieme dei beni di cui alle voci "Cose", "Cose particolari", "Enti particolari", "Macchinario, arredamento ed attrezzatura", "Merci", "Merci speciali", "Valori" e "Infiammabili" e "Veicoli oggetto dell'attività".

Se non è assicurato il fabbricato sono compresi gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione che sono considerati immobili per natura o destinazione. Se l'Assicurato è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

- Relativamente all'assicurazione Furto

Le merci inerenti l'attività dichiarata, il mobilio, l'arredamento, le macchine per ufficio, i macchinari e le attrezzature, gli armadi forti o casseforti, gli impianti di prevenzione e di allarme, esclusi oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti ed esclusi i veicoli a motore salvo si tratti dei "Veicoli oggetto dell'attività" che devono intendersi invece compresi nella copertura assicurativa.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Copertura

Il complesso degli elementi del tetto del fabbricato esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Cose

Agli effetti delle assicurazioni:

- Incendio e Furto: gli oggetti materiali;
- Responsabilità Civile: gli oggetti materiali e gli animali.

Cose particolari

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; modelli, stampe, garbi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Cose portate dai clienti dell'albergo

Le cose di proprietà del cliente che si trovano all'interno dell'albergo e quelle assunte in custodia dall'albergatore che si trovano all'esterno dello stesso albergo, durante tutto il periodo di alloggio del cliente nella struttura alberghiera.

Costo di ricostruzione

La spesa necessaria, considerata al momento del sinistro, per la riparazione o l'integrale ricostruzione del fabbricato e delle dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell'area.

Costo di rimpiazzo

La spesa necessaria, considerata al momento del sinistro, per rimpiazzare le cose distrutte e/o danneggiate con altrettante cose, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Danno biologico (Danno alla salute)

Il pregiudizio, derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale.

Deposito

Magazzino destinato a deposito di merci inerenti l'attività ove non viene svolta vendita diretta al pubblico.

Documenti personali

Patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti tranviari e/o ferroviari e/o simili, tesserini di codice fiscale, carte di credito, carte nominative di erogazione di servizi.



Effetti personali

Vestituario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computers e videogiochi ed in genere tutti gli oggetti che per le loro piccole dimensioni e in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo siano normalmente portati sulla persona dall'Assicurato, quali, ad esempio, occhiali, penne, portafogli.

Enti particolari

Quadri, tappeti ed oggetti d'arte (esclusi i preziosi).

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a) danno luogo ad esplosione a contatto con l'acqua o l'aria in condizioni normali;
- b) esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati tali anche gli esplosivi di cui all'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Estorsione

Costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia.

Fabbricato

L'intero complesso edile variamente elevato contenente le cose dell'azienda, incluse le porzioni di abitazione civile e/o uffici, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione e interrato, esclusa l'area. Sono compresi gli impianti al servizio del fabbricato quali impianti elettrici, telefonici (escluso apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, antenne, insegne ed ogni altro impianto od installazione considerato fisso per natura e destinazione. Sono altresì comprese le tappezzerie, moquettes, rivestimenti, affreschi e statue non di valore artistico, recinzioni fisse o cancelli anche con comandi elettrici, cantine, soffitte, dipendenze e box anche se in corpi separati purché situati nell'ubicazione indicata in polizza. Qualora si assicuri la porzione di un immobile, s'intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

Fissi ed infissi

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia

L'importo che viene dedotto dal danno indennizzabile a termini di polizza e che resta a carico dell'Assicurato.

Furto

La sottrazione di cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Gioielli, preziosi

Oggetti d'oro, di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, montate e non su detti metalli, per uso domestico e personale.

Implosione

Il cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l'azione di una pressione esterna superiore a quella interna.

Incendio

La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Si considerano incombustibili anche i "pannelli sandwich" composti con superficie esterna in lamiera ed isolamento interno in poliuretano espanso.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.



Inferriata

Manufatto in barre o tondi di ferro o lega metallica, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione.

L'inferriata può essere:

- ancorata nel muro, ossia installata nel relativo vano in modo tale che le barre ricavate nella inferriata stessa siano murate in profondità nella struttura muraria del vano medesimo;
- fissata nel muro, ossia installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti saldati.

Inflammabili

Sostanze e prodotti non classificabili sostanze pericolose ad eccezione delle sostanze idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Lastre

Le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e/o polycarbonato anche di sicurezza o antisfondamento complete di iscrizione e decorazione; le insegne anche luminose, esclusi i lucernari, poste all'interno o all'esterno nell'ambito dell'azienda.

Limite di indennizzo o risarcimento

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Liquidazione del danno

Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Macchinario, arredamento ed attrezzatura

Il macchinario, l'arredamento e l'attrezzatura per uso esclusivo dell'attività dichiarata, quali attrezzi, macchine, mobili, arredi, macchine da ufficio, registratori di cassa, bilance, elaboratori, calcolatori, scaffalature, banchi; gli impianti e gli strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; gli impianti portatili di condizionamento o di riscaldamento; serbatoi; le casseforti e gli armadi di sicurezza e/o corazzati, escluse le cose contenute; gli impianti di prevenzione e di allarme; le insegne e le tende parasole se aderenti al fabbricato.

Massimale

La somma fino al cui limite la Società risponde in base all'assicurazione.

Merci

Le merci, le materie prime, gli ingredienti di lavorazione ed i prodotti semilavorati o finiti, le scorte ed i materiali di consumo, gli imballaggi, i supporti, gli scarti, i ritagli di lavorazione, gli oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente l'attività esercitata, anche se di proprietà di terzi.

Merci speciali

Si considerano tali:

- celluloidi (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Mezzi di chiusura conformi

Robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, vetrocemento armato, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (quali barre, catenacci o simili), manovrabili esclusivamente dall'interno, nonché inferriate fissate e/o ancorate al muro.



Negozi "leader" in un Centro Commerciale

Il negozio che presenta la maggior superficie di vendita del Centro Commerciale comunque non inferiore al 20% della superficie totale di vendita del Centro stesso.

Occlusioni

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Onda sonica

L'onda acustica provocata da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.

Parti

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Primo rischio assoluto

Vedi "Assicurazione a Primo rischio assoluto".

Raccolte e collezioni

Le raccolte, ordinate secondo determinati criteri di omogeneità, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, "curiosi" e/o di un certo valore.

Rapina

La sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Razze canine pericolose

Cani appartenenti alle razze di cui all'elenco previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute a "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" in vigore al momento dell'emissione del contratto.

Recesso

Lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Rischio

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Responsabilità civile

L'obbligo di risarcimento che nasce come conseguenza del compimento di un fatto illecito nei confronti di terzi.

Scasso

La forzatura, la rimozione o la rottura di serrature o dei mezzi di chiusura e/o protezione dei locali o dei mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scheda di polizza

Il documento, sottoscritto dal Contraente, che riporta tutti gli estremi dell'assicurazione.

Scoperto

La quota, espressa in percentuale, del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono da considerarsi scoppio.

Serramento

Nome generico di infissi e imposte per la chiusura di finestre, porte e sportelli.



Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma/massimale assicurata/o

Valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Società

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la struttura portante della separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

Supporti di dati

Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina ad essa preposta.

Per "dati" si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

Territorio italiano

Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Terrorismo o sabotaggio

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, comprese orditure, tiranti, catene, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tubo interrato

La condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Tutela Legale

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163/4 – 173/4 e correlati.

Valore a nuovo

Si intende:

- per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il macchinario e l'attrezzatura d'ufficio, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, eguali od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore intero

Vedi "Assicurazione a Valore intero".

Valori

Il denaro, i titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali, a titolo esemplificativo, francobolli, marche da bollo, carte bollate, fustelle per medicinali, buoni pasto, buoni benzina, carte telefoniche, biglietti autoferrotranviari e ferroviari, ecc.).

Veicoli oggetto dell'attività

I veicoli in genere sia in conto vendita sia in riparazione posti nei fabbricati adibiti ad attività commerciali (quali ad esempio gli autosaloni) e/o artigianali (quali ad esempio officine, carrozzerie, elettrauto).

Non sono considerati veicoli oggetto dell'attività quelli di proprietà del titolare l'attività assicurata e quelli di dipendenti, fornitori e simili.



Vetro antisfondamento

Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili. È generalmente costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure è costituito da un unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Vetrocemento armato

Struttura edilizia costituita da lastra di vetro molto resistente inserita in un'armatura di cemento armato.

Vivo di cotto

Mattoni, laterizi, argilla indurita dal fuoco, tufo e similari pietre dure da costruzione.

Relativamente alla Sezione Tutela Legale:**Arbitrato**

L'arbitrato è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza stragiudiziale

È quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Consumatore

Qualsiasi soggetto che, nei contratti che hanno ad oggetto l'acquisto o la cessione di beni o la prestazione di servizi, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale)

Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

Omicidio colposo (art. 589 codice penale)

Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

Procedimento penale

Con l'espressione "procedimento penale" viene indicata una serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una "decisione penale": inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Spese di giustizia

Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Transazione

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

Vertenza contrattuale

Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.



■ **GLOBALE IMPRESA**

■ **Condizioni di Assicurazione**

Documento aggiornato a Giugno 2016



■ **INDICE**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag. 3
NORME COMUNI	pag. 4
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	pag. 5
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	pag. 12
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	pag. 15
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO	pag. 27
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CRISTALLI	pag. 34
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA	pag. 35
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	pag. 41
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	pag. 54



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La Società presta l'assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro vale quanto disposto dall'Art. 3.1 "Assicurazione presso diversi assicuratori" delle "Norme che regolano i Sinistri".

Art. 1.3 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro

1. Relativamente a tutte le Sezioni esclusa Tutela Legale

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

2. Relativamente alla Sezione Tutela Legale

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, inviata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale di polizza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.



NORME COMUNI**Art. 2.1 Adeguamento automatico – Indicizzazione**

Le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell'“Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già Indice del costo della vita)” pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, secondo le regole seguenti:

- alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, quello del mese di settembre dell'anno solare antecedente a quello della sua data di effetto;
- ad ogni scadenza annuale si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. Se si è verificata una variazione in aumento rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo vengono aumentati in proporzione;
- l'aumento decorre dalla data di scadenza annuale e verrà riportato su apposita quietanza da rilasciare al Contraente.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate, i massimali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Art. 2.2 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.3 Condizioni particolari comuni (*valide solo se espressamente richiamate in polizza*)

- Per CP si intende Condizione Particolare -

Art. 2.3.1 Esclusione clausola di indicizzazione – (CP1 relativa a tutte le sezioni)

L'Art. 2.1 “Adeguamento automatico - Indicizzazione” si intende nullo e privo di effetto e pertanto la presente polizza non è soggetta ad indicizzazione.

Art. 2.3.2 Esercizio di recente apertura – (CP2 relativa a tutte le sezioni esclusa Tutela Legale)

L'Assicurato ha dichiarato, beneficiando di condizioni di particolare favore riportate nella Scheda di polizza, che l'esercizio/attività assicurato risulta aperto da non oltre due anni rispetto alla data di decorrenza della polizza.

La presente condizione particolare vale anche in caso di:

- *concentrazione di più esercizi;*
- *subingresso;*
- *trasferimento di sede;*
- *variazione del settore merceologico;*

a condizione che l'Assicurato non abbia con la Società polizze relative all'assicurazione di tali esercizi/attività.

La presente condizione particolare non vale in caso di commercio ambulante.

Art. 2.4 Condizioni particolari comuni (*valide solo in caso di contratto connesso a mutuo / contratto di finanziamento*)**Art. 2.4.1 Estinzione anticipata - Clausola di portabilità per i contratti vincolati**

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, **depurato delle imposte governative.**

In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.



NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 3.1 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali scoperti e/o franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Sinistri relativi alle sezioni "Incendio", "Furto" e "Cristalli"

Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 del codice civile;*
- b) darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.*

L'inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione alla Società, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;*
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;*
- e) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, sia le cose non rubate o rimaste illese che le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto all'indennizzo;*
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, nonché la documentazione del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.*

Le spese sostenute per l'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 codice civile.

Sinistri relativi alle sezioni "Incendio", "Furto" "Cristalli" ed "Elettronica"

Art. 3.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;*
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.



Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 3.5 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;*
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;*
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente hanno adempiuto agli obblighi di cui agli Artt. 3.2 e 3.16 "Obblighi in caso di sinistro";*
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 3.11, 3.13 e 3.17 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";*
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.*

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.6 Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 3.7 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme di cui agli Artt. 3.11, 3.13 e 3.17 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulti che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, maggiorate del 10%, con le partite stesse, ***l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite salvo quanto previsto all'Art. 5.3.15 "Reversibilità".*** La presente condizione non è valida per le garanzie prestate a "Primo rischio assoluto" o a "Primo fuoco".

Art. 3.8 Titolarità dei diritti nascenti in polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.9 Limite massimo d'indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 codice civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo nei casi in cui sia diversamente stabilito nel contratto.

Art. 3.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sugli enti assicurati (art. 2742 codice civile) e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 5.10 lett. d), 6.8 lett. f), 7.5 lett. j) e 8.6.1 lett. e) "Esclusioni".



Sinistri relativi alle sezioni "Incendio" e "Cristalli"**Art. 3.11 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate, sottratte o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri di seguito riportati.

a) Fabbricato/Rischio locativo

- 1) si stima il suo "Valore a nuovo";
- 2) si stima il suo valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare soltanto quelle danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trova il fabbricato colpito o su altra area del Territorio italiano se non ne derivi aggravio per la Società e purché avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene, la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come indicato al precedente punto 2). Resta inteso che, in ogni caso, l'ammontare dell'indennizzo non potrà essere superiore a tre volte il valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).

b) Macchinario, attrezzature, arredamento

- 1) si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- 2) si stima il valore delle cose assicurate al momento del sinistro applicando alla stima, di cui al precedente punto 1), un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- *nel caso in cui sia stata scelta l'opzione "Valore a nuovo", deducendo dal valore a nuovo delle cose assicurate, determinato nei modi di cui al precedente punto 1), il valore a nuovo delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate; l'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione dell'attrezzatura, dell'arredamento e dei macchinari avvenga entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene, la Società limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato nei modi di cui al precedente punto 2); resta inteso che, in ogni caso, l'ammontare dell'indennizzo non potrà essere superiore a tre volte il valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2);*
- *nel caso in cui non sia stata scelta l'opzione "Valore a nuovo", deducendo dal valore delle cose assicurate, determinato nei modi di cui al precedente punto 2), il valore delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate.*

c) Merci ed effetti personali

- 1) si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali;
- 2) nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

d) Cristalli

L'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle lastre, ivi comprese le spese di installazione e di trasporto, senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione.

e) Cose particolari

L'ammontare del danno è dato dal valore del solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.

f) Spese di demolizione e sgombero

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 3.7 "Assicurazione parziale".



Art. 3.12 Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite *sino ad un massimo di € 1.000.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'importo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.*

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse; trascorsi 90 giorni dal pagamento della indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei valori al momento della richiesta.

Sinistri relativi alla sezione "Furto"**Art. 3.13 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate, sottratte o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri di seguito riportati.

a) Contenuto (escluso cose particolari)

L'ammontare del danno si determina sulla base del valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o del costo di riparazione di quelle danneggiate, limitatamente al valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

b) Titoli di credito

Si conviene che:

- 1. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo dovuto prima delle rispettive scadenze, se previste;*
- 2. l'Assicurato dovrà restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, a seguito della procedura di ammortamento se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;*
- 3. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.*

Relativamente agli effetti cambiari, l'assicurazione vale esclusivamente per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

c) Cose particolari

L'ammontare del danno è dato dal valore del solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate o sottratte, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.

Art. 3.14 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. L'Assicurato ha la facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento dei rispettivi premi.

Per uno o più sinistri accaduti nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo non superiore alla somma assicurata.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 3.15 Recupero delle cose sottratte

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.



Sinistri relativi alla sezione "Elettronica"

Art. 3.16 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del codice civile;*
- b) darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;*
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;*
- e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione degli obblighi di cui al punto a).*

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 3.17 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle partite sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dall'importo come ad A) 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'Art. 3.16 lett. d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;

2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1), defalcato dell'importo stimato come a B) 2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione;

b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

3) si stima il valore a nuovo dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 3), defalcato dell'importo stimato come a B) 4).



Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

Art. 3.18 Valore assicurabile – regola proporzionale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Se dalle stime fatte con le norme del precedente Art. 3.17 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente eccedeva, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Sinistri relativi all'assicurazione "Responsabilità Civile"

Art. 3.19 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 3.20 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Per i sinistri verificatisi al di fuori del Territorio italiano, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l'intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

Art. 3.21 Operatività dei massimali - Pluralità di richieste di risarcimento

Il massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.



Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 3.22 Tolleranza del numero degli addetti – Regola proporzionale

Il premio dell'assicurazione "Responsabilità Civile" è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza.

Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo. In caso di discordanza superiore, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell'indennizzo della tolleranza concessa.

Art. 3.23 Albergo: tolleranza numero posti letto – Regola proporzionale

Il premio dell'assicurazione "Responsabilità Civile" dell'esercizio alberghiero assicurato è determinato in base al numero dei posti letto dichiarato dal Contraente o dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza precisato che non si considerano posti letto le eventuali culle aggiunte.

Qualora all'insorgere di un sinistro il numero dei posti letto effettivo dovesse risultare non superiore al 10% di quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo. In caso di discordanza superiore, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell'indennizzo della tolleranza concessa.

Sinistri relativi alla sezione "Tutela Legale"

Previo comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

Art. 3.24 Decorrenza del sinistro

Ai fini dell'assicurazione "Tutela Legale", per decorrenza del sinistro si intende:

- *per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;*
- *per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.*

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di decorrenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Art. 3.25 Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società o direttamente ad ARAG, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro competente ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società e/o ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo; se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

Art. 3.26 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- *informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;*
- *conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*



Art. 3.27 Gestione del sinistro – caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia;

- a) ove ciò non riesca, *se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale*, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 3.25 "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del Legale";
- b) la garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale *se l'impugnazione presenta possibilità di successo*;
- c) *l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG*;
- d) l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere *viene concordata con ARAG*.

ARAG, così come la Società, *non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere*.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.

L'arbitro viene designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società o ARAG, avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Si considerano a tutti gli effetti unico sinistro:

- *vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;*
- *indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.*

Art. 3.28 Recupero somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 4.1 Indicazioni generali

In caso di sinistro che possa dar luogo all'attivazione delle garanzie previste in polizza si deve inviare la denuncia per lettera raccomandata o presentarla all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società, entro tre giorni da quando è avvenuto il fatto o da quando se ne è avuta la possibilità.

È comunque necessario indicare:

- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- generalità dell'Assicurato;
- generalità dei danneggiati;
- data e ora del sinistro;
- circostanze, modalità del sinistro e sue conseguenze dannose (per i danni a cose, indicazione approssimativa della loro entità a soli fini informativi e senza che tale informazione abbia alcun rilievo nella valutazione del danno).

Successivamente si devono inviare tutti gli altri documenti necessari all'espletamento della pratica.

Art. 4.2 Assicurazione "Incendio", "Cristalli" ed "Elettronica"

Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve:

- precisare il tipo di sinistro avvenuto ed i danni subiti sia dalle cose assicurate, sia da altre cose non assicurate;
- indicare i tipi di interventi ed i mezzi che si sono resi necessari per limitare i danni (intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia o di altre autorità, ecc.);
- tenere a disposizione della Società, le tracce ed i residui del sinistro occorso;
- completare eventualmente la denuncia con la documentazione delle spese sostenute per arrestare o limitare le conseguenze del sinistro nonché le altre spese per le quali è assicurato il rimborso;
- in caso di danni da acqua comprovare, in caso di lavori di particolare urgenza, il sinistro con adeguata documentazione fotografica conservando, ove possibile, i residui del sinistro.



Art. 4.3 Assicurazione "Furto"

Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve:

- fare la denuncia entro 24 ore da quando si è venuti a conoscenza del furto o della rapina al più vicino Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri;
- allegare alla denuncia alla Società:
 - la dettagliata descrizione del danno subito;
 - l'elenco delle cose asportate o danneggiate e il loro presumibile valore;
 - la denuncia presentata alle Autorità;
- conservare eventuali tracce lasciate dai ladri e gli oggetti da questi danneggiati o distrutti;
- informare tempestivamente l'Ufficio di Rappresentanza o l'Agenzia quando si abbia notizia del ritrovamento delle cose rubate.

In caso di danni ad oggetti che richiedono una riparazione tempestiva (infissi, lastre, vetrate):

- documentare fotograficamente il manufatto danneggiato prima di effettuare qualsiasi intervento;
- conservare, ove possibile, i pezzi sostituiti per facilitare la successiva perizia;
- documentare le relative spese con fatture o ricevute fiscali.

Art. 4.4 Assicurazione "Responsabilità Civile"

Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve:

- denunciare il sinistro anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta alcuna richiesta di risarcimento da parte del danneggiato;
- inviare tempestivamente le eventuali richieste di risarcimento da parte dei danneggiati e la relativa documentazione.

Poiché la gestione del sinistro compete esclusivamente alla Società:

- non rilasciare dichiarazioni e non ammettere responsabilità o circostanze che possano compromettere la propria posizione;
- non trattare con i danneggiati;
- non concordare l'ammontare del danno;
- non pagare somme a titolo di risarcimento.

Nel caso in cui si instauri un procedimento penale e l'Assicurato riceva "avvisi di garanzia" o altre comunicazioni giudiziarie:

- trasmettere gli atti ricevuti affinché la Società possa provvedere alla difesa tramite un proprio legale (l'interessato può comunque farsi assistere, a sue spese, anche da un legale di sua fiducia, che affiancherà il legale della Società).

Se la vicenda sfocia in una vertenza giudiziaria e all'Assicurato viene notificato un atto di citazione, la Società assume, se ne ha interesse e nei limiti di un quarto della somma assicurata, la gestione della lite. In tal caso, se non sussiste conflitto di interessi con la Società:

- rilasciare mandato al legale designato dalla Società;
- trasmettere tempestivamente l'originale dell'atto di citazione, con la relativa delega;
- fornire al legale della Società qualsiasi notizia, documentazione e collaborazione utili alla difesa.

Art. 4.5 Assicurazione "Tutela Legale"

Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali è possibile inviare la denuncia sinistro direttamente ad ARAG, a mezzo fax al numero 045.8290557 non appena si è verificato il fatto e/o se ne abbia avuto conoscenza.

Art. 4.6 Legenda (*riferita all'esempio di denuncia di sinistro*)

(1)

- Incendio
- Eventi atmosferici / sociopolitici
- Acqua condotta
- Ricerca del guasto
- Ricorso terzi
- Furto
- Elettronica
- Rottura cristalli
- Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
- Responsabilità civile verso prestatori d'opera (R.C.O.)

(2)

- Indicare la data certa o presunta in cui si è verificato il sinistro

(3)

- Indirizzo esatto e completo anche di C.A.P.

(4)

- Trattasi di importo indicativo e comunque senza impegno fra le parti



Art. 4.7 Esempio di denuncia di Sinistro

Mittente:			

<i>Cognome e Nome</i>			

<i>Indirizzo</i>			

<i>C.A.P.</i>	<i>Località</i>	<i>Provincia</i>	
_____	_____	_____	
			Spett.le HDI Assicurazioni S.p.A.

RACCOMANDATA A.R.			
Oggetto: denuncia di sinistro			
Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____			
in data _____ di professione _____			
con domicilio _____ tel. _____			
Assicurato/a con polizza n. _____			
denuncia di sinistro di _____ (1)			
con/senza danni a Terzi verificatosi alle ore _____ del _____ (2)			
nell'immobile ubicato in _____ Via _____ (3)			
con presumibile importo di danno di euro _____ (4)			
Si resta in attesa di essere contattato dal Vostro perito: per fissare un appuntamento si può rivolgere			
al Sig. _____ tel. _____			
Si allega (ove necessario):			
<input type="checkbox"/> preventivi o fatture per riparazioni; <input type="checkbox"/> attestato denuncia Autorità Giudiziaria; <input type="checkbox"/> descrizione particolareggiata del sinistro; <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____			
Luogo e data _____			
			Firma _____



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**Art. 5.1 Premessa**

La presente assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato che:

- a) *il fabbricato o la porzione di fabbricato contenente le cose assicurate è costruito:*
 - *per almeno 9/10 con strutture portanti verticali e con pareti esterne e coperture in materiali incombustibili;*
 - *con strutture portanti del tetto e solai anche in materiali combustibili;*
- b) *nell'azienda non sono presenti quantitativi superiori a:*
 - *1 Kg di esplosivi;*
 - *500 Kg di merci speciali ovunque riposte;*
 - *700 Kg di infiammabili in deposito e/o destinati alle lavorazioni ed alle manutenzioni, oltre a quelli posti nei serbatoi completamente interrati, nei serbatoi dei veicoli, nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in fabbricati separati da muro o spazio vuoto;*
- c) *l'attività dell'impresa sia quella dichiarata in polizza.*

Art. 5.2 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali subiti dalle cose assicurate direttamente causati da:

- a) **incendio;**
- b) **azione del fulmine**, diretta anche se non accompagnata da sviluppo di fiamma ***ed esclusi i fenomeni elettrici conseguenti;***
- c) **esplosione e scoppio** anche se causati da sostanze ed ordigni esplosivi ***purché non conseguenti ad atti di vandalismo, terrorismo o sabotaggio e purché gli esplosivi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, l'Assicurato non ne conosca l'esistenza;***
- d) **implosione;**
- e) **fumo, gas, vapori fuoriusciti** a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose assicurate, ***purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini ed il guasto non sia stato determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione;*** oppure sviluppatasi da incendio che abbia colpito le cose assicurate od altri enti non assicurati;
- f) **scoppi esterni** causati da esplosioni e/o scoppi verificatisi per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza, ***con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi;***
- g) **urto di veicoli stradali e di natanti** non appartenenti all'Assicurato e/o suoi addetti, né al suo servizio;
- h) **onda sonora;**
- i) **caduta di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti;
- j) **caduta di ascensori**, montacarichi e simili o antenne radio-televisive, compresi i danni subiti dai medesimi ed agli impianti.

La Società indennizza altresì:

- k) **le spese di demolizione, sgombero e trasporto** necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e comunque ***esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64;***
- l) **i guasti** arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire e arrestare l'incendio, o gli altri eventi garantiti, o limitarne le conseguenze, dai mezzi utilizzati per ordine:
 - dell'Autorità,
 - dell'Assicurato, o nel suo interesse, purché tali mezzi non siano stati utilizzati inconsideratamente;
- m) **i guasti cagionati dai ladri** ai serramenti di accesso al fabbricato assicurato. Se è operante la Sezione Furto, la presente garanzia si intende altresì ad integrazione di quella ivi prestata;

inoltre, ***se conseguenti agli eventi garantiti:***

- n) **le spese di rifacimento** di documenti personali o contabili;
- o) **le spese di rimozione, trasporto e ricollocamento altrove** del contenuto assicurato nei locali indicati in polizza quando il sinistro abbia reso inagibili detti locali e per consentire il ripristino degli stessi;
- p) **i danni alle attrezzature, l'arredamento e le merci** poste in ubicazione diversa da quella indicata in polizza ma nell'ambito del territorio nazionale, in occasione di ***fiere, mostre ed esposizioni*** a cui l'Assicurato partecipa;
- q) **la perdita del combustibile** impiegato per il funzionamento degli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento in conseguenza di un rischio assicurato nella presente Sezione o di un guasto accidentale agli impianti stessi.



L'assicurazione comprende i danni, ***sempreché gli stessi siano conseguenti agli eventi per i quali è prestata l'assicurazione***, che le cose assicurate o altri enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, subiscono per effetto di:

- r) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- s) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- t) colaggio o fuoriuscita di fluidi.

Art. 5.3 Garanzie complementari *(sempre valide ed operanti)*

Art. 5.3.1 Merci, macchinario, attrezzatura all'aperto

La Società indennizza i danni subiti dalle merci, macchinario ed attrezzatura posti all'aperto nell'ambito dello stabilimento, anche se caricati su mezzi in sosta o durante le operazioni di carico e scarico. ***Salvo non si tratti di serbatoi, la presente garanzia non è operante in occasione di danni provocati da eventi atmosferici.***

Art. 5.3.2 Merci e macchinario presso terzi

La Società indennizza i danni subiti dalle merci o dal macchinario di proprietà dell'Assicurato quando gli stessi si trovino presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione.

Art. 5.3.3 Merci, macchinario, attrezzatura trasportata

La Società indennizza i danni causati da incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, subiti dalle merci, macchinario ed attrezzatura trasportate inerenti l'attività dichiarata, su automezzi di proprietà dell'Assicurato e guidati dallo stesso o dai suoi dipendenti o collaboratori, durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi nell'ambito del Territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato temporaneamente incustodito, ***ma comunque nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 22.***

Art. 5.3.4 Denaro, valori in cassette di sicurezza o caveau

La Società indennizza la perdita o la distruzione di denaro o valori, se conseguente ad un rischio assicurato nella presente Sezione, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno siti nel Territorio italiano.

Art. 5.3.5 Onorari a periti

La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri ed architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle "Norme che regolano i Sinistri".

Art. 5.3.6 Spese di riprogettazione, oneri di urbanizzazione

La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, le spese di riprogettazione del fabbricato ***(sempre che l'importo delle parcelle non ecceda quello previsto dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo)***, nonché i costi ed oneri, come ad esempio gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune ***ma escluse multe, ammende e sanzioni amministrative***, che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro.

Art. 5.3.7 Tolleranza merci diverse

La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, i danni materiali e diretti subiti da merci non previste dalla categoria di esercizio assicurata ***nei limiti indicati al successivo Art. 5.9 "Limiti di indennizzo - Scoperti e franchigie"***.

Per dette merci e per i suddetti limiti, si intende non operante il disposto di cui all'Art. 1.5 "Aggravamento del rischio".

Art. 5.3.8 Colpa grave

A deroga dell'art. 1900 del codice civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 5.3.9 Cambio del domicilio - Trasloco degli enti assicurati

Nel caso in cui l'attività venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento ***a condizione che la nuova attività sia sita nel Territorio italiano.***

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'Art. 1.5 "Aggravamento del rischio".



Art. 5.3.10 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel Territorio italiano.

Art. 5.3.11 Buona fede

A parziale deroga dell'Art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni *sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.*

La Società, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 5.3.12 Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell'interesse di chi spetta. *In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all'assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia.*

L'indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 5.3.13 Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, *salvo il caso di dolo*, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, controllanti, collegate, i clienti, i rappresentanti o i fornitori, *purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.*

Art. 5.3.14 Merci al prezzo di vendita

A parziale deroga dell'Art. 3.11 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" lett. c) "Merci ed effetti personali", qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, *purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirlle con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.*

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

Art. 5.3.15 Reversibilità (compensazione tra partite assicurate)

Limitatamente alle partite "Fabbricato" e "Contenuto" e quando le stesse sono assicurate a "Valore intero", a parziale deroga dell'Art. 3.7 "Assicurazione parziale", se al momento del sinistro dalle stime effettuate a norma dell'Art. 3.11 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risultassero delle eccedenze di somme assicurate rispetto al valore delle rispettive partite, le eccedenze stesse saranno riportate a beneficio della partita insufficientemente assicurata ed in proporzione all'insufficienza rilevata.

Il riporto di eccedenza di somme assicurate avrà luogo solo per partite che abbiano un tasso di premio uguale od inferiore a quella con eccesso di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1. la suddetta ripartizione non ha luogo per la partita "merci" per la quale sia prevista l'assicurazione nella forma di cui all'Art. 5.6.9 "Aumento periodico merci assicurate a Valore intero";*
- 2. la compensazione può aver luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.*

Art. 5.3.16 Universalità

La polizza assicura l'insieme di tutti i beni che costituiscono l'attività dichiarata in polizza, fatta eccezione per l'area. In caso di sinistro, pertanto, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato se non espressamente escluso e qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà attribuito all' "Attrezzatura".

Art. 5.3.17 Locali non intercomunicanti

L'assicurazione Incendio è estesa al "Contenuto" posto in altri locali situati nello stesso recinto od in magazzini serventi in via accessoria all'attività dichiarata e posti a meno di 100 metri dal fabbricato nel quale l'attività stessa è esercitata, *purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche costruttive conformi a quanto previsto dall'Art. 5.1 "Premessa".*



Art. 5.4 Estensioni di garanzia (sempre valide ed operanti se non escluse - in tutto o in parte - richiamando in polizza le "Condizioni particolari" di cui agli Artt. 5.7.2 "Esclusione degli eventi speciali" e 5.7.3 "Esclusione di acqua e liquidi")

Art. 5.4.1 Eventi speciali

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti subiti dal "Fabbricato" e/o "Contenuto" assicurati causati da:

a) Eventi socio – politici

- 1) Incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse.
- 2) Persone (dipendenti e non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

Fermo quanto previsto agli Artt. 5.10 "Esclusioni" e 5.11 "Esclusioni particolari", la Società non risponde dei danni:

- di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento;
- imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione, delle cose assicurate per ordine, di diritto o di fatto, di qualunque autorità od in occasione di serrata;
- di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
- di imbrattamento;
- di cui al precedente punto 2) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.

b) Eventi atmosferici

- 1) Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, quando essi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti in zona su una pluralità di enti assicurati e non.
- 2) Bagnamento e/o infiltrazione di acqua piovana all'interno del fabbricato assicurato, purché direttamente causati da caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

Fermo quanto previsto agli Artt. 5.10 "Esclusioni" e 5.11 "Esclusioni particolari", la Società non risponde dei danni:

- causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- valanghe, cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

- subiti da:

- insegne, antenne, cavi aerei, camini, ciminiera, serramenti in genere, tende ed installazioni esterne in genere, salvo serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- tettoie, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
- recinzioni, cancelli, alberi, cespugli e coltivazioni in genere;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- capannoni pressostatici, tensiostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

c) Danni da grandine

Grandine ai serramenti, alle vetrate ed ai lucernari nonché ai manufatti in materia plastica e/o fibrocemento, **se assicurato il Fabbricato ed a parziale deroga della garanzia "Eventi atmosferici" di cui all'Art. 5.4.1 lettera b).**

d) Sovraccarico di neve sui tetti

Sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture che provochi crollo totale o parziale del fabbricato, compresi i danni da bagnamento che si verificassero al suo interno.

Fermo quanto previsto agli Artt. 5.10 "Esclusioni" e 5.11 "Esclusioni particolari", la Società non risponde dei danni:

- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi nelle costruzioni o alle eventuali disposizioni locali, nonché a quanto in essi contenuto;



- causati da valanghe o slavine;
- causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- subiti dai fabbricati in costruzione od in corso di ristrutturazione (a meno che quest'ultima sia ininfluente ai fini del verificarsi del sinistro), nonché a quanto in essi contenuto;
- subiti dai capannoni pressostatici, tensiostatici e dal loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve, fermo restando l'esclusione per i fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi nelle costruzioni o alle eventuali disposizioni locali.

Art. 5.4.2 Acqua e liquidi

a) Danni da acqua condotta – Ricerca e riparazione del guasto

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali subiti dalle cose assicurate direttamente causati da spargimento di acqua, anche piovana, a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento installati nei fabbricati dove si svolge l'attività dichiarata in polizza, o comunque posti al servizio dei fabbricati stessi.

La Società, fermo quanto stabilito all'Art. 5.10 "Esclusioni", non risponde dei danni:

- *derivanti da umidità, stillicidio, gelo;*
- *derivanti da traboccamenti o rigurgito di fogne;*
- *derivanti da occlusione di grondaie o pluviali;*
- *derivanti da agenti atmosferici in genere comprese infiltrazioni di acqua piovana;*
- *provocati da colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione;*
- *derivanti da corrosione od usura, difetto o carenza di manutenzione;*
- *alle merci poste ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento.*

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia, nonché a termini dei punti b) o c) seguenti, ovvero in caso di sinistro risarcibile ai sensi della garanzia RCT, se prestata, la Società rimborsa altresì le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

b) Trabocchi, rigurgiti, occlusioni

A parziale deroga di quanto indicato al punto a) del presente articolo, la garanzia è estesa anche ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua a seguito di traboccamento, intasamento, occlusione, rigurgito di condutture, grondaie, serbatoi, fognature ed in genere di ogni impianto o tubazione per il trasporto di acqua di pertinenza del fabbricato e poste all'interno del perimetro aziendale.

Fermo quanto disposto agli Artt. 5.10 "Esclusioni" e 5.11 "Esclusioni particolari", per la presente garanzia sono inoltre esclusi i danni:

- *conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica non di pertinenza del fabbricato;*
- *a cose riposte in interrati e/o seminterrati ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;*
- *verificatisi a seguito di accumulo, raccolta e deflusso dell'acqua piovana per cause diverse da quelle sopra descritte.*

c) Gelo

A parziale deroga di quanto indicato al punto a) del presente articolo, la garanzia è estesa anche ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua a seguito di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o condutture in genere di pertinenza del fabbricato assicurato.

Fermo quanto disposto agli Artt. 5.10 "Esclusioni" e 5.11 "Esclusioni particolari", per la presente garanzia sono inoltre esclusi i danni causati da condutture installate all'esterno del fabbricato o da tubazioni interrate, nonché i danni provocati a locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

d) Impianti automatici di estinzione

La Società indennizza i danni alle cose assicurate conseguenti a fuoriuscita di acqua da impianti automatici fissi di estinzione, per causa accidentale a seguito di rottura degli impianti stessi e delle relative alimentazioni.

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dell'impianto o dei locali protetti dallo stesso e le spese sostenute per la ricerca del guasto e della rottura e per la sua riparazione.

e) Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni di dispersione del liquido contenuto in contenitori fissi, serbatoi e silos, causata dalla rottura accidentale dei predetti contenitori.



Sono esclusi i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, la dispersione da contenitori di capacità inferiore a litri 300 e le spese sostenute per la ricerca del guasto e della rottura e per la sua riparazione.

Art. 5.5 Condizioni speciali (che integrano le Condizioni di assicurazione per quanto attiene la specifica attività richiamata in polizza)

Art. 5.5.1 Alberghi

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un Albergo, ad integrazione di quanto previsto alle Definizioni alla voce Contenuto, l'assicurazione Incendio comprende:

- le cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, esclusi denaro e valori in genere) portate dai clienti consegnate e non consegnate;
- denaro e valori in genere consegnati in custodia all'albergatore;
- i veicoli a motore dei clienti custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata ad uso esclusivo dell'albergo. *Resta escluso il bagaglio lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente.*

Se il "Contenuto" è assicurato a "Valore Intero", le cose portate dai clienti non devono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione della "regola proporzionale" di cui all'Art. 3.7 "Assicurazione parziale".

Art. 5.5.2 Commercio Ambulante

L'Assicurato dichiara di esercitare l'attività di commercio ambulante autorizzato e di assicurare con il presente contratto tale attività.

Preso atto di tale dichiarazione, le garanzie prestate sulle cose assicurate alla partita Contenuto con la presente Sezione, si intendono operanti:

- a) a bordo dell'automezzo col quale viene svolta l'attività durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa;
- b) nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante, con l'esclusione dei danni di cui all'Art. 5.4.1 lett. b) "Eventi atmosferici";
- c) all'interno dei locali, posti in un fabbricato avente caratteristiche costruttive come disposto all'Art. 5.1 "Premessa", costituenti il "deposito fisso" di tale attività.

Art. 5.5.3 Attività di solo deposito

L'Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono adibiti esclusivamente a deposito delle merci relative all'attività dichiarata e risultante in polizza.

L'Assicurato dichiara altresì che nel deposito non si effettuano operazioni aventi per scopo la trasformazione o la lavorazione della materia, restando convenuto che ai fini dell'operatività della garanzia sono ammesse esclusivamente le seguenti operazioni:

- la misurazione, la pesatura, il sollevamento, il trasporto, il confezionamento e l'imballaggio delle merci, senza fabbricazione degli imballaggi;
- la cernita, la calibratura e la pulitura delle merci purché effettuate manualmente o con macchine non azionate da motore;
- la manutenzione e/o riparazione di arredamento, attrezzature e macchinari;
- la conservazione, il trattamento, la disinfezione, la disinfestazione delle merci.

Art. 5.5.4 Attività in un Centro Commerciale

L'Assicurato dichiara che i locali relativi all'ubicazione indicata nella Scheda di polizza appartengono ad un Centro Commerciale e che i locali adibiti alla Sua attività di vendita comunicano esclusivamente con l'interno del Centro stesso.

In caso di chiusura temporanea, di durata superiore a due giorni, del negozio "leader" del Centro dovuta ad eventi previsti nella presente Sezione che abbiano causato danni materiali al negozio "leader" stesso, verrà erogata all'Assicurato un'indennità giornaliera a titolo di risarcimento per la diminuzione della frequenza della clientela all'interno del Centro Commerciale.

L'indennità non verrà corrisposta in caso di contemporanea chiusura dell'esercizio assicurato e del negozio "leader".

Art. 5.6 Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 5.6.1 Fenomeni elettrici

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo determinati a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi.



La Società, fermo quanto escluso agli Artt. 5.10 "Esclusioni" e 5.11 "Esclusioni particolari", non indennizza i danni:

- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
- da carenza di manutenzione;
- causati dagli effetti gradualmente degli eventi atmosferici o da manomissioni;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- dei quali devono rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle lampade elettriche ed alle insegne luminose.

La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 5.6.2 Danni indiretti

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da interruzione dell'esercizio **da questi effettivamente subiti e documentati**, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che abbia colpito le cose assicurate.

La presente garanzia aggiuntiva non è operante qualora fosse attivata la garanzia aggiuntiva 5.6.3 "Diaria giornaliera".

Art. 5.6.3 Diaria giornaliera

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti della somma assicurata, dei danni da comprovata interruzione temporanea di attività, totale o parziale, conseguente a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

Fermo quanto escluso agli Artt. 5.10 "Esclusioni" e 5.11 "Esclusioni particolari", sono esclusi i danni:

- conseguenti alla cessazione definitiva dell'attività ancorché derivante da sinistro indennizzabile;
- imputabili all'impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo l'originaria destinazione a causa di fatti esterni quali regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, procedimenti imposti dall'autorità.

La presente garanzia aggiuntiva non è operante qualora fosse attivata la garanzia aggiuntiva 5.6.2 "Danni indiretti".

Art. 5.6.4 Mancato freddo

La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata ed alle condizioni convenute, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido frigorifero;

e conseguenti al verificarsi:

- di un evento assicurato;
- dell'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La Società, fermo quanto escluso agli Artt. 5.10 "Esclusioni" e 5.11 "Esclusioni particolari", non indennizza i danni:

- dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione;
- derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;
- alle merci poste su automezzi.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

Fermo quanto sopra indicato la Società non è tenuta ad indennizzare i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa.

La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 5.6.5 Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, nel limite della somma assicurata a tale titolo, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia comprende anche le decorazioni, i rivestimenti interni, le tappezzerie, le moquettes, ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di "fabbricato" le cui spese di ricostruzione debbano essere sostenute dall'Assicurato locatario e non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate.



Qualora la forma dell'assicurazione prescelta sia a "Valore intero" la presente garanzia comporta l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 3.7 "Assicurazione parziale", quando la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.

Relativamente alla presente garanzia si intendono comunque escluse le estensioni di cui agli Artt. 5.3 "Garanzie complementari" e 5.4 "Estensioni di garanzia".

Art. 5.6.6 Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- *a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché a cose sugli stessi mezzi trasportate;*
- *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

Non sono comunque considerati terzi:

- *il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;*
- *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;*
- *le società le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.*

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.

Art. 5.6.7 Spese di ricostruzione cose particolari

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato, nei limiti delle somme assicurate, le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, distrutti o danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 5.6.8 Tolleranza caratteristiche costruttive

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 5.1. "Premessa", si dà e si prende atto che il fabbricato assicurato ha pareti esterne e/o copertura del tetto in materiali combustibili nella misura rispettivamente non superiore al 25% del totale.

Art. 5.6.9 Aumento periodico merci assicurate a "Valore intero"

Il capitale assicurato per le "merci" si intende aumentato dell'ulteriore somma e per i periodi di tempo espressamente indicati nella Scheda di polizza, ciò anche con riferimento al disposto degli Artt. 1.5 "Aggravamento del rischio" e 3.7 "Assicurazione parziale".

Art. 5.6.10 Terrorismo e sabotaggio

Ad integrazione della garanzia complementare "Eventi socio-politici" di cui all'Art. 5.4.1 lett. a), la Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio.

Fermo quanto escluso all'Art. 5.4.1 lett. a) "Eventi socio-politici, la Società non risponde dei danni: da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Art. 5.6.11 Fustelle farmaceutiche

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una farmacia, la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, i danni alle ricette custodite nella farmacia assicurata, in base al valore di ogni singola ricetta, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.



Per valore della ricetta si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

L'indennizzo per uno o più sinistri avvenuti in uno stesso anno assicurativo non potrà essere superiore alla somma assicurata a questo titolo.

La presente garanzia è prestata a "Primo fuoco".

Art. 5.7 Condizioni particolari *(valide solo se espressamente richiamate in polizza)*

- Per CP si intende Condizione Particolare -

Art. 5.7.1 Garanzia limitata per il fabbricato (CP3)

A parziale deroga dell'Art. 5.2 "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione per il "Fabbricato" indicato in polizza si intende limitata alle sole garanzie di cui alle lett. a) "Incendio", b) "Azione del fulmine", c) "Esplosione, implosione o scoppio" ed alla garanzia di cui all'Art. 5.4.1 lett. a) "Eventi socio-politici".

Art. 5.7.2 Esclusione degli eventi speciali (CP4)

A parziale deroga dell'Art. 5.4 "Estensioni di garanzia", la garanzia di cui al punto 5.4.1 "Eventi speciali" non è operante.

Art. 5.7.3 Esclusione di acqua e liquidi (CP5)

A parziale deroga dell'Art. 5.4 "Estensioni di garanzia", la garanzia di cui al punto 5.4.2 "Acqua e liquidi" non è operante.

Art. 5.7.4 Franchigia di € 500,00 su tutte le garanzie Incendio operanti (CP6)

Tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta.

La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 500,00.

Art. 5.7.5 Franchigia di € 2.500,00 su tutte le garanzie Incendio operanti (CP7)

Tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta.

La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 2.500,00.

Art. 5.8 Forma dell'assicurazione

Le garanzie di cui agli Artt. 5.2 "Oggetto dell'assicurazione", 5.4.1 "Eventi speciali", 5.4.2 "Acqua e liquidi", 5.6.5 "Rischio locativo" e 5.6.10 "Terrorismo e sabotaggio" sono prestate per il Valore a nuovo e vengono prestate nella forma a "Valore intero" oppure nella forma a "Primo fuoco" e a seconda della scelta del Contraente che viene espressamente indicata nel frontespizio di polizza.

Le garanzie di cui agli Artt. 5.6.1 "Fenomeni elettrici", 5.6.4 "Mancato freddo", 5.6.6 "Ricorso terzi", 5.6.7 "Spese ricostruzione cose particolari" e 5.6.11 "Fustelle farmaceutiche" sono assicurate a "Primo rischio assoluto".

Art. 5.9 Limiti di indennizzo - Scoperti - Franchigie

Partite o Garanzie	Limiti di Indennizzo	Franchigie e/o Scoperti per sinistro
Enti particolari (Art. 5.2)	<i>limite del 10% delle somme assicurate sul contenuto, con il massimo di € 15.000,00 per singolo oggetto</i>	
Cose particolari (Art. 5.2)	<i>limite del 10% delle somme assicurate sul contenuto, con il massimo di € 25.000,00 per sinistro</i>	
Valori (Art. 5.2)	<i>limite del 10% delle somme assicurate sul contenuto, con il massimo di € 2.500,00 per sinistro</i>	



Danni da fumo, gas, vapori a seguito di guasto accidentale negli impianti di produzione del calore (Art. 5.2 lett. e)	<i>limite del 10% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa</i>	<i>franchigia di € 250,00 per sinistro</i>
Urto di veicoli stradali (Art. 5.2 lett. g)		<i>franchigia € 100,00 per sinistro</i>
Spese di demolizione e sgombero (Art. 5.2 lett. k)	<i>limite del 10% dell'importo dell'indennizzo liquidato per danni che abbiano interessato il fabbricato ed il contenuto, con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo</i>	
Guasti cagionati dai ladri (Art. 5.2 lett. m)	<i>limite di € 1.500,00 per sinistro</i>	
Spese di rifacimento di documenti personali e contabili (Art. 5.2 lett. n)	<i>limite di € 1.500,00 per sinistro</i>	
Merci e macchinario fiere e mostre (Art. 5.2 lett. p)	<i>limite del 20% della somma assicurata per il contenuto</i>	
Merci speciali, infiammabili e perdite del combustibile (Art. 5.2 lett. q)	<i>1% della somma assicurata della partita merci con il limite di € 3.000,00 per sinistro</i>	
Merci, macchinario ed attrezzatura all'aperto (Art. 5.3.1)	<i>limite del 30% delle somme assicurate sul contenuto</i>	
Merci e macchinario presso terzi (Art. 5.3.2)	<i>limite del 10% delle somme assicurate sul contenuto</i>	
Merci, macchinario ed attrezzatura trasportata (Art. 5.3.3)	<i>limite del 5% delle somme assicurate sul contenuto con il massimo di € 15.000,00 per singolo sinistro</i>	
Denaro, valori in cassette di sicurezza o caveau (Art. 5.3.4)	<i>limite del 10% delle somma assicurata per la merce con il massimo di € 50.000,00</i>	
Onorari a periti (Art. 5.3.5)	<i>limite del 5% delle somme assicurate sul fabbricato e sul contenuto con il massimo di € 5.000,00 per singolo sinistro</i>	
Spese di riprogettazione, oneri di urbanizzazione (Art. 5.3.6)	<i>limite del 5% delle somme assicurate sul fabbricato e sul contenuto con il massimo di € 5.000,00 per singolo sinistro</i>	
Tolleranza merci diverse (Art. 5.3.7)	<i>limite del 10% della somma assicurata per le "merci" con il massimo di € 15.000,00</i>	
Eventi speciali (Art. 5.4.1): <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventi socio-politici e atti dolosi (lett. a) ▪ eventi atmosferici (lett. b) ▪ grandine (lett. c) ▪ sovraccarico di neve sui tetti (lett. d) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>limite del 70% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa</i> ▪ <i>limite del 70% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa</i> ▪ <i>limite del 3% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa</i> ▪ <i>limite del 40% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro</i> ▪ <i>franchigia di € 250,00 per sinistro</i> ▪ <i>franchigia di € 250,00 per sinistro</i> ▪ <i>scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro</i>



<p>Acqua e liquidi (Art. 5.4.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> Danni da acqua condotta (lett. a) Ricerca e riparazione del guasto (lett. a) Trabocchi, rigurgiti e occlusioni (lett. b) Gelo (lett. c) Impianti automatici di estinzione (lett. d) Dispersione liquidi (lett. e) 	<ul style="list-style-type: none"> <i>limite del 15% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa, con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo</i> <i>limite del 15 % della somma assicurata sul fabbricato e contenuto per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa, con il massimo di € 3.500,00</i> <i>limite del 5% delle somme assicurate sul fabbricato e sul contenuto con il massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo</i> <i>limite del 5% delle somme assicurate sul fabbricato e sul contenuto con il massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo</i> <i>limite del 30% della somma assicurata per le merci con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo</i> <i>limite del 30% della somma assicurata per le merci con il massimo di € 26.000,00 per sinistro e per anno assicurativo</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>franchigia di € 150,00 per sinistro</i> <i>franchigia di € 150,00 per sinistro</i> <i>Nel caso di sinistro riconducibile sia a danni da acqua condotta che a spese di ricerca e/o riparazione del guasto, le due franchigie sopra indicate si intendono unificate in una unica di € 250,00</i> <i>franchigia di € 100,00 per sinistro</i> <i>franchigia di € 100,00 per sinistro</i> <i>scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro</i> <i>scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro</i>
Fenomeni elettrici (Art. 5.6.1)		<i>franchigia di € 150,00 per sinistro</i>
Danni indiretti (Art. 5.6.2)	<i>limite del 15% dell'importo dell'indennizzo liquidato per danni che abbiano interessato il fabbricato ed il contenuto con il massimo, per ogni anno assicurativo, di quanto assicurato a questo titolo</i>	
Diaria giornaliera (Art. 5.6.3)	<i>limite 2‰ (per mille) della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto per ogni giorno di interruzione con massimo giornaliero di € 2.000,00 e fino a 90 giorni di interruzione totale o parziale dell'attività per anno assicurativo.</i>	<i>Sono esclusi i primi 3 giorni per ciascun sinistro, compreso il giorno del sinistro stesso</i>
Mancato freddo (Art. 5.6.4)	<i>limite di € 5.000,00 per singolo sinistro e con il massimo, per ogni anno assicurativo, di quanto assicurato a questo titolo</i>	<i>scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro</i>
Ricorso Terzi (Art. 5.6.6)	<i>per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stabilito in polizza</i>	
Atti di terrorismo o sabotaggio (Art. 5.6.10)	<i>limite del 50% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa</i>	<i>scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro</i>
Indennità giornaliera di attività esercitate in un Centro Commerciale (Art. 5.5.4)	<i>limite di € 100,00 per esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 100 mq, € 130,00 per esercizi commerciali aventi superficie di vendita compresa tra i 101 ed i 200 mq ed € 180,00 per esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 200 mq. L'indennità viene corrisposta per ogni giorno lavorativo e fino ad un massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo</i>	
Se è assicurato un Albergo (Art. 5.5.1):	<i>limite del 30% della somma assicurata per il "Contenuto"</i>	
<ul style="list-style-type: none"> Cose di uso personale portate e non consegnate Denaro, preziosi, gioielli e valori consegnati in custodia 	<ul style="list-style-type: none"> <i>limite di € 5.000,00 per singolo oggetto con il massimo di € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, sempre fermo il limite del 30% della somma assicurata per il "Contenuto"</i> <i>limite di € 20.000,00 per singolo cliente</i> 	



▪ Veicoli dei clienti custoditi	▪ limite di € 25.000,00 per singola autovettura	
---------------------------------	---	--

Art. 5.10 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da incendio, esplosione e scoppio causati da atti dolosi, compresi i vandalici, commessi da terzi in genere, salvo quanto previsto, qualora operante, dalla estensione di garanzia di cui all'Art. 5.4.1 lett. a) "Eventi socio-politici";*
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o meno), insurrezione, occupazione militare, invasione;*
- c) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare biologica e chimica;*
- d) determinati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;*
- e) causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da alluvioni ed inondazioni, da frane, da cedimenti del terreno, da valanghe, da slavine, da mareggiate;*
- f) provocati da grandine e/o azione del vento che accompagna uragani, temporali, trombe d'aria, bufere e tempeste salvo quanto previsto, qualora operanti, dalle Estensioni di garanzia di cui all'Art. 5.4.1 lett. b) "Eventi atmosferici" e lett. c) "Grandine";*
- g) derivanti da umidità, stillicidio, gelo, salvo quanto previsto alla Estensioni di garanzia 5.4.2 lett. c) "Gelo" se operante;*
- h) da bagnamento a merci poste a meno di 12 cm dal suolo;*
- i) subiti da macchine ed impianti elettrici ed elettronici per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici a qualsiasi causa dovuti; tempeste, salvo quanto previsto, qualora operante, dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 5.6.1 "Fenomeni elettrici";*
- j) causati da smarrimento o da furto delle cose assicurate, verificatisi in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- k) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero o congelante, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione salvo quanto previsto, qualora operante, dalla Garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 5.6.4 "Mancato freddo";*
- l) alla macchina o all'impianto nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale*
- m) indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale ed in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto assicurato alle Garanzie aggiuntive 5.6.2 "Danni indiretti" e 5.6.3 "Diaria giornaliera" se operanti;*
- n) verificatisi in caso di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità;*
- o) a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, salvo che non si tratti delle cose oggetto dell'assicurazione;*
- p) da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e policarbonato costituente parte del fabbricato e/o contenuto;*
- q) ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;*
- r) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;*
- s) da muffe.*

Art 5.11 Esclusioni particolari**A) Macchine elettroniche**

Sono escluse dall'assicurazione le macchine elettroniche assicurate alla Sezione Elettronica e pertanto non devono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione della "regola proporzionale" di cui all'Art. 3.7 "Assicurazione parziale" se il "Contenuto" è assicurato a "Valore intero".

B) Beni in leasing

Relativamente al "Contenuto" sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione e pertanto non dovranno essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione della "regola proporzionale" di cui all'Art. 3.7 "Assicurazione parziale" se il "Contenuto" è assicurato a "Valore intero".

Art. 5.12 Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga della normativa contrattuale e limitatamente alla garanzia "Terrorismo e sabotaggio" di cui all'Art. 5.6.10 e se la stessa è operante, le Parti possono recedere dall'assicurazione in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; in caso di recesso la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 6.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti al "Contenuto" derivati da:

- a) **furto commesso con scasso di mezzi di protezione e chiusura** *aventi le caratteristiche costruttive previste all'Art. 6.2.2 "Mezzi di chiusura";*
- b) **furto commesso con sfondamento dei muri, pavimenti, tetti o soffitti di locali** *aventi le caratteristiche costruttive previste all'Art. 6.2.1 "Caratteristiche costruttive del fabbricato";*
- c) **furto commesso con scalata**, intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo una via diversa da quella ordinaria che richieda particolare agilità personale o mediante impiego di mezzi artificiosi;
- d) **furto commesso con uso di chiavi false** *(non equivale ad uso di chiavi false l'uso, anche se fraudolento, di chiavi vere);*
- e) **furto con chiavi vere** che siano state sottratte fraudolentemente. *Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dell'avvenuta sottrazione all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del settimo giorno successivo e sempreché tale denuncia sia stata effettuata entro 24 ore dalla sottrazione.* L'assicurazione si intende estesa alle spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità nonché per l'intervento di emergenza per consentire l'accesso al fabbricato;
- f) **furto commesso con uso di grimaldelli o arnesi simili;**
- g) **furto con introduzione clandestina**, intendendosi per tale il furto commesso da persone che siano rimaste nei locali del fabbricato all'insaputa dell'Assicurato e/o di altri addetti e che poi abbiano asportato la refurtiva a locali chiusi;
- h) **furto commesso attraverso le luci di serramenti** e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- i) **furto commesso durante i periodi di chiusura diurna o serale** con esposizione, *tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;*
- j) **rapina od estorsione** commessa nei locali del fabbricato anche quando le persone alle quali viene usata violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- k) **furto commesso con rottura dei vetri delle vetrine** durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone nei locali contenenti le cose assicurate;
- l) **furto commesso o agevolato dai dipendenti dell'Assicurato**, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'esercizio, *purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente ed esibisca la copia di tale denuncia alla Società;*

la Società indennizza altresì i danni materiali e diretti al "Contenuto" derivati da:

- m) **furto mediante l'utilizzo di ponteggi** installati per lavori di manutenzione allo stabile ove sono ubicati i locali stessi;
- n) **furto commesso utilizzando veicoli** che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato;

l'assicurazione comprende:

- o) i **danni causati alle cose assicurate** nel commettere o nel tentativo di commettere il furto;
- p) i **guasti cagionati dai ladri ai locali** che contengono le cose assicurate ed agli infissi dei locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
- q) i **danni causati alle cose assicurate da atti vandalici** commessi dagli autori del furto o rapina consumati o tentati;
- r) le **spese sostenute per la duplicazione di documenti personali, registri e documenti relativi all'attività**, sottratti all'Assicurato o suoi addetti in caso di furto/rapina/scippo indennizzabili a termini di polizza.

Art. 6.2 Condizioni complementari (sempre valide ed operanti)

Art. 6.2.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato

La presente assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato e/o "pannelli sandwich" aventi superfici esterne in lamiera.

Art. 6.2.2 Mezzi di chiusura

L'assicurazione "Furto" è prestata alla condizione che le aperture verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquedotti, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano difese da serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione o divaricazione delle relative strutture. Se l'introduzione avviene attraverso pareti,



serramenti ed inferriate non conformi a quelli sopraindicati, la Società corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Sono comunque esclusi danni da furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.

Qualora l'attività assicurata sia posta all'interno di un "Centro Commerciale", i mezzi di chiusura possono non essere conformi a quanto sopradescritto, purché lo siano quelli del "Centro Commerciale".

In caso di furto comunque gli eventi devono avvenire con le modalità previste all'Art. 6.1 "Oggetto dell'assicurazione" nei confronti anche dei locali dell'esercizio occupati dall'Assicurato.

Art. 6.2.3 Cambio del domicilio - Trasloco del contenuto assicurato

Nel caso in cui l'attività venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento **a condizione che la nuova dimora sia sita nel Territorio italiano.**

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'Art. 1.5 "Aggravamento del rischio".

Art. 6.2.4 Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell'interesse di chi spetta. **In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all'assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia.**

L'indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 6.2.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel Territorio italiano.

Art. 6.2.6 Buona fede

A parziale deroga dell'Art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni **sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.**

La Società, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6.2.7 Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del codice civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, controllanti, collegate, i clienti, i rappresentanti o i fornitori, **purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.**

Art. 6.2.8 Forma dell'assicurazione

A seconda della scelta del Contraente che viene espressamente indicata in polizza la copertura assicurativa può essere prestata nella forma a "Valore intero" o a "Primo rischio assoluto".

Art. 6.2.9 Merci in vetrinette esterne

La Società indennizza il furto di merci contenute in vetrine non comunicanti con i locali assicurati, oppure in bacheche a vetro solidamente fissate all'esterno degli stessi **purché trovantisi nelle immediate vicinanze**, nonché quelle contenute in distributori automatici per la vendita di merci, **purché fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio**, avvenuti a seguito di rottura del vetro e/o forzatura dei congegni di chiusura.

Art. 6.2.10 Merci trasportate

La Società indennizza il furto e la rapina di merci trasportate inerenti l'attività dichiarata, su automezzi di proprietà dell'Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi dipendenti e/o da collaboratori durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 22 nel Territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato temporaneamente incustodito **purché completamente chiuso e non telonato ed abbia le portiere bloccate.**

Art. 6.2.11 Esposizioni, fiere e mostre

La Società indennizza il furto e la rapina del "Contenuto" durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel Territorio italiano, a cui l'Assicurato partecipa, **purché i beni siano riposti in locali aventi**



caratteristiche conformi a quanto previsto dagli Artt. 6.2.1 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" e 6.2.2 "Mezzi di chiusura" della presente Sezione.

Art. 6.2.12 Tolleranza merci diverse

La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, i danni materiali e diretti subiti da merci non previste dalla categoria di esercizio assicurata **nei limiti indicati al successivo Art. 6.6 "Limiti di indennizzo - Scoperti e franchigie"**.

Per dette merci e per i suddetti limiti, si intende non operante il disposto di cui all'Art. 1.5 "Aggravamento del rischio".

Art. 6.2.13 Merci al prezzo di vendita

A parziale deroga dell'Art. 3.13 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, **purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.**

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

Art. 6.2.14 Merci presso terzi

La Società indennizza il furto del "Contenuto" temporaneamente affidato a terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, **purché i beni siano riposti in locali ubicati nel Territorio italiano aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall'Art. 6.2.1 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" e 6.2.2 "Mezzi di chiusura" della presente Sezione.**

Art. 6.3 Condizioni speciali (che integrano le Condizioni di assicurazione per quanto attiene la specifica attività richiamata in polizza)

Art. 6.3.1 Alberghi

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un Albergo, sono operanti le seguenti Condizioni speciali:

a) Integrazione contenuto

Ad integrazione di quanto previsto alle Definizioni alla voce "Contenuto", l'assicurazione Furto comprende:

- le cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, esclusi denaro e valori in genere) portate dai clienti consegnate e non consegnate;
- denaro e valori in genere portati dai clienti **esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia all'albergatore e purché questi siano custoditi in cassaforte;**
- **i veicoli a motore dei clienti escluso tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli stessi e non portato nella camera dal cliente, purché detti veicoli siano chiusi a chiave e sempreché gli stessi siano posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'albergo.**

Se il "Contenuto" è assicurato a "Valore Intero", le cose portate dai clienti non devono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione della "regola proporzionale" di cui all'Art. 3.7 "Assicurazione parziale".

b) Alberghi aperti tutto l'anno

Se l'Assicurato dichiara di esercitare "l'attività di Albergo aperto tutto l'anno", l'assicurazione Furto è operante anche se non sono attivati i mezzi di protezione e chiusura dei locali, **purché nell'esercizio vi sia la costante presenza dell'Assicurato o degli addetti da lui incaricati della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.** Quando l'albergo è aperto tutto l'anno si intende abrogata la condizione di cui all'Art. 6.8 "Esclusioni" lett. h), "sospensione per locali disabitati".

c) Alberghi stagionali

Se l'Assicurato dichiara di esercitare "l'attività di Albergo stagionale", durante il periodo di apertura, l'assicurazione Furto è operante anche se non sono attivati i mezzi di protezione e chiusura dei locali, **purché nell'esercizio vi sia la costante presenza dell'Assicurato o degli addetti da lui incaricati della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.**

A deroga di quanto disposto all'Art. 6.8 "Esclusioni" lett. h), "sospensione per locali disabitati", la garanzia vale anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio per tutte le cose assicurate **ad eccezione delle cose dei clienti in genere, dei valori, gioielli e preziosi, per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di apertura dell'esercizio sempreché i mezzi di protezione e chiusura dei locali siano stati attivati.**

d) Estensione di garanzia

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 6.2.2 "Mezzi di chiusura", **limitatamente al periodo di apertura dell'albergo assicurato**, l'assicurazione comprende:



- sedie, tavolini, sdraio, ombrelloni e simili anche posti all'aperto ***purché posti all'interno dell'area recintata dell'esercizio alberghiero o negli spazi adiacenti al fabbricato.***

Art. 6.3.2 Commercio Ambulante

L'Assicurato dichiara di esercitare l'attività di commercio ambulante autorizzato e di assicurare con il presente contratto tale attività.

Preso atto di tale dichiarazione, le garanzie prestate sulle cose assicurate alla partita contenuto con la presente Sezione, si intendono operanti:

- a bordo dell'automezzo col quale viene svolta l'attività durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa sito nel Territorio italiano, guidato dall'Assicurato o dai suoi dipendenti e/o da collaboratori, tra le ore 6 e le ore 22. ***La copertura assicurativa è operante solo a seguito di furto totale del veicolo, anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato temporaneamente incustodito a condizione che esso, durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista, sia regolarmente chiuso a chiave e con i cristalli completamente rialzati e che lo stesso veicolo non sia telonato.*** La garanzia è estesa anche al furto in seguito ad infortunio od improvviso malore del conducente, ***purché avvenuto nel corso del trasporto e delle relative soste tra la sede di lavoro e l'abitazione dell'Assicurato o viceversa;***
- nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante;
- all'interno dei locali, posti in un fabbricato ***purché sia ubicato nel "territorio italiano" e con caratteristiche conformi a quanto previsto dagli Artt. 6.2.1 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" e 6.2.2 "Mezzi di chiusura" della presente Sezione,*** costituenti il "deposito fisso" di tale attività.

Art. 6.3.3 Attività di solo deposito

L'Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono adibiti esclusivamente a deposito delle merci relative all'attività dichiarata e risultante in polizza.

Art. 6.3.4 Attività in un Centro Commerciale

L'Assicurato dichiara che i locali relativi all'ubicazione indicata nella Scheda di polizza appartengono ad un Centro Commerciale e che i locali adibiti alla sua attività di vendita comunicano esclusivamente con l'interno del Centro stesso. In caso di chiusura temporanea, di durata superiore a due giorni, del negozio "leader" del Centro dovuta ad eventi previsti nella presente Sezione che abbiano causato danni materiali al negozio "leader" stesso, verrà erogata all'Assicurato un'indennità giornaliera a titolo di risarcimento per la diminuzione della frequenza della clientela all'interno del Centro Commerciale.

L'indennità non verrà corrisposta in caso di contemporanea chiusura dell'esercizio assicurato e del negozio "leader".

Art. 6.4 Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)**Art. 6.4.1 Locali non intercomunicanti**

L'assicurazione Furto è estesa al "Contenuto" posto in altri locali situati nello stesso recinto od in magazzini serventi in via accessoria all'attività dichiarata e posti a meno di 100 metri dal fabbricato nel quale l'attività stessa è esercitata, ***purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dagli Artt. 6.2.1 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" e 6.2.2 "Mezzi di chiusura" della presente Sezione.***

Art. 6.4.2 Portavalori e spese sanitarie per infortunio

La Società indennizza all'Assicurato, ***nei limiti della somma assicurata,*** i danni materiali e diretti derivanti da:

- furto dei valori avvenuto a seguito di infortunio o malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza dei valori, ***limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori stessi;***
- scippo o rapina dei valori commessi nei confronti della persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti, quando, al di fuori dei locali dell'azienda, detengano i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa;
- spese sanitarie, documentate in originale, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina o scippo, consumati o tentati. ***Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell'infortunio.***

Ai fini della presente garanzia non sono indennizzabili i danni commessi su portavalori che abbiano minorazioni fisiche o menomazioni che li rendano inadatti al trasporto dei valori e che comunque abbiano età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 6.4.3 Somma integrativa per valori fuori cassaforte

In aumento alla somma prevista all'Art. 6.6 "Limiti di indennizzo – Scoperti – Franchigie", la Società si impegna a corrispondere la "somma integrativa valori" indicata in polizza per i danni materiali e diretti derivanti da furto e



rapina dei valori fuori cassaforte. **Limitatamente al Furto la garanzia è operante esclusivamente se detti valori sono riposti in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di cassa, chiusi a chiave.**

La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 6.4.4 Somma integrativa per valori in cassaforte e/o in armadi corazzati

In aumento alla somma prevista all'Art. 6.6 "Limiti di indennizzo – Scoperti – Franchigie", la Società si impegna a corrispondere la "somma integrativa valori in cassaforte" indicata in polizza, per i danni materiali e diretti derivanti da furto dei valori custoditi in cassaforte e/o armadi corazzati e della rapina degli stessi valori ovunque posti.

La garanzia è prestata a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali nei modi previsti ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), e j) dell'Art. 6.1 "Oggetto dell'assicurazione", ed abbia poi violato la cassaforte o l'armadio corazzato mediante rottura o scasso.

La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 6.4.5 Aumento periodico merci assicurate a "Valore intero"

Il capitale assicurato per il "Contenuto" si intende aumentato dell'ulteriore somma e per i periodi di tempo espressamente indicati in polizza, ciò anche con riferimento al disposto dagli Artt. 1.5 "Aggravamento del rischio" e 3.7 "Assicurazione parziale".

Art. 6.4.6 Fustelle Farmaceutiche

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una farmacia, la Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata indicata in polizza**, i danni alle ricette custodite nella farmacia assicurata, in base al valore di ogni singola ricetta, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

Per valore della ricetta si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

L'indennizzo per uno o più sinistri avvenuti in uno stesso anno assicurativo non potrà essere superiore alla somma assicurata a questo titolo.

La garanzia vale anche durante il trasporto dalla farmacia alla sede della ASL **se è operante la Garanzia aggiuntiva "Portavalori" di cui all'Art. 6.4.2.**

La presente garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto".

Art. 6.5 Condizioni particolari (valide solo se espressamente richiamate in polizza)

- Per CP si intende Condizione Particolare -

Art. 6.5.1 Mezzi di chiusura speciali (CP8)

L'Assicurato ha dichiarato, beneficiando di uno sconto del 20% sul premio, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

In caso di sinistro, qualora venga accertata l'esistenza di mezzi di chiusura non conformi a quelli sopraindicati, la Società corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Sono comunque esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di chiusura dei locali.

Art. 6.5.2 Impianto di allarme generico (CP9)

L'Assicurato ha dichiarato, beneficiando di uno sconto del 10% sul premio, che i locali contenenti le cose assicurate, sono protetti da impianto automatico di allarme.

Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 6.5.3 Impianto di allarme I.M.Q. (CP10)

L'Assicurato ha dichiarato, beneficiando di uno sconto del 25% sul premio, che:



- a) i locali contenenti le cose assicurate, sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.;
- b) si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- c) ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'I.M.Q., che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- d) farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 6.5.4 Franchigia di € 500,00 su tutte le garanzie Furto operanti (CP11)

Tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta.

La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 500,00.

Art. 6.5.5 Franchigia di € 2.500,00 su tutte le garanzie Furto operanti (CP12)

Tutte le garanzie operanti sono prestate con una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta.

La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 2.500,00.

Art. 6.5.6 Abrogazione della franchigia prevista per le merci di classe A (CP13)

Si intende abrogata la franchigia prevista per la classe di rischio "A" di cui alla lett. t) dell'Art. 6.6 "Limiti di indennizzo - Scoperti - Franchigie".

Art. 6.6 Limiti di indennizzo - Scoperti - Franchigie

Fermo quanto previsto all'Art. 3.9 "Limite massimo d'indennizzo" delle "Norme che regolano i Sinistri", l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti e/o percentuali di indennizzo:

1 - A valere per tutte le attività assicurate:

Partite o Garanzie	Limiti di Indennizzo	Franchigie e/o Scoperti per sinistro
Enti particolari (Art. 6.1)	limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto	
Cose particolari (Art. 6.1)	limite del 10% della somma assicurata per il contenuto	
Valori (Art. 6.1)	limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 2.500,00 per sinistro. Tale limite di indennizzo s'intende elevato sino al 25% della somma assicurata con il massimo di € 7.000,00 nel caso in cui detti beni siano custoditi in cassaforte	Scoperto del 10% per sinistro limitatamente alla rapina
Spese per sostituzione delle serrature (Art. 6.1 lett. e)	limite di € 1.000,00 per sinistro	
Furto commesso o agevolato dai dipendenti (Art. 6.1 lett. l)	limite del 10% della somma assicurata per il contenuto ferma l'applicazione, nell'ambito di tale limite, di quanto sopra previsto per i valori	
Furto mediante l'utilizzo di ponteggi (Art. 6.1 lett. m)		scoperto 20% per sinistro



Furto utilizzando veicoli (Art. 6.1 lett. n)		<i>scoperto 25% per sinistro</i>
Guasti cagionati dai ladri (Art. 6.1 lett. p)	<i>limite di € 2.500,00 per sinistro</i>	
Atti vandalici (Art. 6.1 lett. q)	<i>limite del 30% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 15.000,00 per sinistro e di € 25.000,00 anno assicurativo</i>	
Spese documenti personali e contabili (Art. 6.1 lett. r)	<i>limite di € 2.500,00 per sinistro</i>	
Merci in vetrinette esterne (Art. 6.2.9)	<i>limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 1.000,00 per sinistro</i>	
Merci trasportate (Art. 6.2.10)	<i>limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per sinistro</i>	<i>scoperto del 20% con il minimo di € 150,00</i>
Fiere, mostre e mercati (Art. 6.2.11)	<i>limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per sinistro</i>	
Tolleranza merci diverse (Art. 6.2.12)	<i>limite del 10% della somma assicurata per il "contenuto" con il massimo di € 5.000,00</i>	
Merci presso terzi (Art. 6.2.14)	<i>limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per sinistro</i>	
Indennità giornaliera di attività esercitate in un Centro Commerciale (Art. 6.3.4)	<i>limite di € 100,00 per esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 100 mq, € 130,00 per esercizi commerciali aventi superficie di vendita compresa tra i 101 ed i 200 mq ed € 180,00 per esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 200 mq. L'indennità viene corrisposta per ogni giorno lavorativo e fino ad un massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo</i>	
Portavalori e spese sanitarie per infortunio (Art. 6.4.2)		<i>scoperto del 15% per sinistro</i>
Spese per infortunio a seguito di scippo, rapina (Art. 6.4.2)	<i>limite di € 1.500,00 per sinistro</i>	
Garanzia somma integrativa valori fuori cassaforte (Art. 6.4.3)		<i>scoperto del 15% per sinistro limitatamente alla rapina</i>
Garanzia valori in cassaforte e/o armadi corazzati (Art. 6.4.4)		<i>scoperto del 15% per sinistro limitatamente alla rapina</i>

2 – A valere per specifiche attività assicurate:

Partite o Garanzie	Limiti di Indennizzo	Franchigie e/o Scoperti per sinistro
Contenuto relativo alle attività codificate classe "A" (Art. 6.6 lett. t)		<i>franchigia del 10% calcolata sulla somma assicurata; detta franchigia, nel caso sia operante uno scoperto previsto in polizza, sarà considerata minimo assoluto</i>
Se assicurato un Albergo (Art. 6.6 lett. u):		



<ul style="list-style-type: none"> cose di uso personale portate e non consegnate denaro e valori consegnati in custodia veicoli dei clienti custoditi in autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'albergo 	<ul style="list-style-type: none"> limite del 10% per sinistro e per anno assicurativo della somma assicurata per il "Contenuto" con il massimo di € 1.000,00 per singolo oggetto limite del 20% per sinistro e per anno assicurativo della somma assicurata per il "Contenuto" con il massimo di € 20.000,00 per singolo cliente limite del 30% per sinistro e per anno assicurativo della somma assicurata per il "Contenuto" con il massimo di € 25.000,00 per singola autovettura 	<ul style="list-style-type: none"> scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 scoperto del 15% con il minimo di € 500,00
---	--	--

Art. 6.7 Cumulo di scoperti

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura massima del 35%.

In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 1910 del codice civile senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati.

Art. 6.8 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di incendio, esplosione o scoppio;*
- verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;*
- verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate e frane;*
- verificatisi in occasione di confische e requisizioni;*
- determinati da mancato godimento delle cose assicurate, da perdite di profitti, dall'interruzione dell'attività esercitata, fermo quanto stabilito dall'Art. 6.3.4 "Attività in un Centro Commerciale";*
- cagionati o agevolati con dolo o colpa grave:*
 - dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata o di persone che abitano con i medesimi od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;*
 - di persone legate a quelle indicate al punto precedente da vincoli di parentela od affinità, anche se non conviventi;*
- cagionati o agevolati dagli addetti all'esercizio e dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono salvo quanto previsto al punto m) dell'Art. 6.1 "Oggetto dell'assicurazione";*
- avvenuti:*
 - per i valori, a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per un periodo di tempo superiore;*
 - per gli altri beni, a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per un periodo di tempo superiore.*

È sempre escluso il furto di:

- veicoli iscritti al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), salvo che non si tratti delle cose oggetto dell'assicurazione.*

Art. 6.9 Esclusioni particolari

- Macchine elettroniche**
Sono esclusi dall'assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista alla Sezione Elettronica.
- Beni in leasing**
Relativamente alla partita "Contenuto" - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CRISTALLI

Art. 7.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, *alle condizioni e fino alla concorrenza delle somme convenute*, dei danni materiali e diretti subiti per la rottura di:

- lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, policarbonato e/o antisfondamento non in vetro, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate in posizioni verticali o orizzontali su porte, finestre, vetrine, banchi, mensole e simili poste nel fabbricato ove è ubicata l'attività;
- insegne interne ed esterne poste nel raggio di 25 metri dal fabbricato ove è ubicata l'attività;



c) targhe ed iscrizioni professionali stabilmente installate sul fabbricato ove è ubicata l'attività.

L'assicurazione è operante quando la rottura è dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi.

L'assicurazione comprende altresì:

d) le spese relative alla posa in opera;

e) il rimborso dei danni:

- verificatisi in occasione di furto o di tentativo di furto;
- causati dalla percossa della grandine, da trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste;
- verificatisi in occasione di dimostrazioni di folla, insurrezioni, scioperi, serrate e tumulti popolari;
- al contenuto del fabbricato conseguenti alla rottura dei vetri, dei cristalli o degli specchi assicurati.

Art. 7.2 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto".

Art. 7.3 Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del codice civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, controllanti, collegate, i clienti, i rappresentanti o i fornitori, **purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.**

Art. 7.4 Limiti di indennizzo - Scoperti - Franchigie

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti e/o percentuali di indennizzo:

Partite o Garanzie	Limiti di Indennizzo	Franchigie e/o Scoperti per sinistro
Danni alle lastre (Art. 7.1)	<i>limite di € 2.000,00 per singola lastra</i>	<i>franchigia di € 100,00</i>
Danni al contenuto (Art. 7.1)	<i>limite del 20% della somma assicurata con il massimo di € 500,00 per singolo sinistro</i>	

Art. 7.5 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) **verificatisi in occasione di traslochi, ovvero di rimozioni o riparazioni effettuate sui beni assicurati o nei locali ove gli stessi esistono;**
- b) **da rigature, screpolature, scheggiature;**
- c) **verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, gelo;**
- d) **determinati da crollo od assestamento del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;**
- e) **verificatisi in occasione di lavori sulle lastre o sui relativi supporti o sostegni o cornici, rimozione delle lastre e degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;**
- f) **determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione, mancata o carente manutenzione, nonché a lastre che alla data di effetto della polizza non erano integre ed esenti da difetti;**
- g) **di natura estetica;**
- h) **verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio;**
- i) **a lastre aventi speciale valore artistico o di affezione;**
- j) **determinati od agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e/o dei suoi familiari.**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Art. 8.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, **alle condizioni e nei limiti convenuti**, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dalle apparecchiature od impianti elettronici **in conseguenza di un evento accidentale non espressamente escluso.**

La presente assicurazione comprende quindi, fra gli altri, i danni derivanti da:

- **incendio, bruciature, fumo;**
- **fulmine, esplosione, scoppio;**
- **corto circuito, variazioni di corrente, sovratensione;**
- **acqua e liquidi in genere, inondazioni, alluvioni, allagamenti;**
- **trombe d'aria, tempeste, pioggia, gelo, neve, grandine;**
- **furto, rapina;**



- *imperizia, negligenza, errata manovra;*
- *mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo.*

L'assicurazione è operante per le apparecchiature ed impianti collaudati e pronti all'uso, e sono assicurabili esclusivamente le seguenti apparecchiature od impianti elettronici:

- *macchine per ufficio (personal computers, macchine per scrivere e per calcolare, telex, telefax, fotocopiatrici, ciclostili);*
- *altre macchine ed impianti (bilance elettroniche, registratori di cassa, quietanzatrici, impianti telefonici, citofonici e di allarme di controllo e simili, segreterie telefoniche, rilevatori di incendio);*
- *componenti elettronici di macchine operatrici.*

Art. 8.2 Condizioni complementari (sempre valide ed operanti)

Art. 8.2.1 Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica

Sono esclusi dalle garanzie prestate i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) rientranti nelle prestazioni normalmente comprese nel contratto di assistenza tecnica e cioè:

- a) *controlli di funzionalità;*
- b) *manutenzione preventiva;*
- c) *eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;*
- d) *aggiornamento tecnologico dell'impianto;*
- e) *eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e manodopera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.*

I danni imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione.

Art. 8.2.2 Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche indicazioni del Costruttore.

Art. 8.2.3 Danni da furto

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni causati da furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) *mediante scasso o rottura delle porte, delle finestre, delle pareti, dei pavimenti, dei soffitti;*
- b) *mediante apertura delle serrature di dette porte o finestre con chiavi false, grimaldelli o simili arnesi; non è parificato alle chiavi false l'uso di chiavi vere fraudolentemente usate;*
- c) *per via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiosi o con l'agilità personale;*
- d) *in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta mentre i locali erano chiusi. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse la polizza prevede particolari difese interne, la Società sarà obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto dalla lettera a).*

Deve comunque intendersi escluso il furto commesso con dolo o colpa grave:

- *da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;*
- *da dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato o da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;*
- *da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.*

Quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati od incustoditi, l'assicurazione sarà sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se



non rettangolari, di forma inscritibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se detti mezzi di chiusura non esistono, o non corrispondono ai requisiti sopraindicati, o non siano messi in funzione, l'indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidato a termini di polizza, con il minimo di franchigia, qualora attivato, previsto in polizza.

Art. 8.2.4 Fenomeni elettrici di origine esterna

I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili **a condizione che: l'impianto elettrico e l'impianto messo a terra siano a norma di legge e che altresì:**

- a) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;*
- b) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:*
 - le sovratensioni sulla linea di alimentazione elettrica con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separati;*
 - le oscillazioni della tensione di rete con stabilizzatori di tensione;*
 - le interruzioni dell'alimentazione elettrica con gruppi di continuità;*
 - i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido.*

Limitatamente alle apparecchiature di ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, personal computers, registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione indicati ai punti precedenti della lettera b) i dispositivi realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transistori) causati da sovratensioni.

Art. 8.3 Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 8.3.1 Danni ai supporti di dati

La Società, **in caso di danno indennizzabile a termini di polizza**, rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti dall'Assicurato per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. Non sono indennizzabili i costi derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti, da cestinatura per svista, nonché i danni causati da e/o conseguenti all'utilizzo di un programma infettato (danni da virus).

Questa garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto.

In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata in polizza. Tale limite di indennizzo deve intendersi operante anche per i danni relativi ai dati memorizzati sul materiale fisso ad uso memoria di massa.

A parziale deroga dell'Art. 3.16 "Obblighi in caso di sinistro" l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o fax.

Art. 8.3.2 Maggiori costi

- 1) La Società, **in caso di danno indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate**, indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi di terzi.

- 2) *La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:*

- a) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Enti o Autorità;*
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;*
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;*
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell'apposito elenco;*



- e) *danni ai supporti di dati;*
f) *ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.*

- 3) Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, la garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
- 4) La Società riconosce la compensazione dei maggiori costi giornalieri nell'ambito del periodo in cui essi si sono verificati.
- 5) A parziale deroga dell'Art. 3.16 "Obblighi in caso di sinistro" l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma o fax. Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del sinistro stesso, la Società non indennizza i maggiori costi prodotti prima del ricevimento del telegramma o fax di notifica.

Art. 8.3.3 Eventi socio-politici ed atti dolosi in genere

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, **alle condizioni e nei limiti convenuti**, dei danni diretti e materiali a lui derivanti da danneggiamento delle cose assicurate in occasione di scioperi, tumulti popolari o sommosse, compresi atti vandalici e dolosi in genere.

Art. 8.3.4 Terrorismo e sabotaggio

Ad integrazione della garanzia complementare "Eventi socio-politici ed atti dolosi in genere" di cui all'Art. 8.3.3, la Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio.

Fermo quanto previsto all'Art. 8.6 "Esclusioni", la Società non risponde dei danni:

- **da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.**

Art. 8.3.5 Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

A parziale deroga dell'Art. 8.6 "Esclusioni", sono compresi in garanzia anche gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile. Gli stessi sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il Territorio italiano, **a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.**

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi elettronici.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 8.4 Condizioni particolari (valide solo se espressamente richiamate in di polizza)

- Per CP si intende Condizione Particolare -

Art. 8.4.1 Franchigia di € 500,00 su tutte le garanzie Elettronica operanti (CP14)

Tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta. La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 500,00.

Art. 8.4.2 Franchigia di € 2.500,00 su tutte le garanzie Elettronica operanti (CP15)

Tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta. La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 2.500,00.

Art. 8.5 Limiti di indennizzo - Scoperti - Franchigie

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti e/o percentuali di indennizzo:

Partite o Garanzie	Limiti di Indennizzo	Franchigie e/o Scoperti per sinistro
Tutte le garanzie assicurate non espressamente richiamate		<i>scoperto del 5% con il minimo di € 100,00</i>



Componenti elettronici di macchine operatrici (Art. 8.1)		<i>scoperto 10% con il minimo di € 250,00</i>
Fenomeni elettrici di origine esterna (Art. 8.2.4)		<i>scoperto del 25% se il fenomeno elettrico di origine esterna colpisce le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione di cui alla lettera b) dell'Art. 8.2.4. "Fenomeni elettrici di origine esterna". Detto scoperto è elevato al 50% quando non esistano le condizioni previste alla lett. a) dell'Art. 8.2.4 "Fenomeni elettrici di origine esterna" o non siano attivati i sistemi di protezione indicati alla lettera b) dello stesso articolo</i>
Danni ai supporti di dati (Art. 8.3.1)		<i>scoperto del 10% con il minimo di € 150,00</i>
Maggiori costi (Art. 8.3.2)	<i>limite temporale di 30 giorni per ogni sinistro</i>	<i>franchigia dei primi 2 giorni che rimarranno a carico dell'Assicurato</i>
Eventi socio-politici ed atti dolosi in genere (Art. 8.3.3)	<i>limite di indennizzo per anno assicurativo: 70% della somma assicurata</i>	<i>scoperto del 10% con il minimo di € 500,00</i>
Terrorismo e sabotaggio (Art. 8.3.4)	<i>limite di indennizzo per anno assicurativo: 50% della somma assicurata</i>	<i>scoperto del 10% con il minimo di € 500,00</i>
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile (Art. 8.3.5)		<i>scoperto del 10% con il minimo di € 500,00. Scoperto elevato al 25% per sinistri derivanti da furto, rapina, scippo e caduta accidentale.</i>

Art. 8.6 Esclusioni

Art. 8.6.1 Esclusioni generiche

Sono esclusi i danni:

- da incendio, esplosione e scoppio causati da atti vandalici in genere, salvo quanto previsto, qualora operante, dalla garanzia 8.3.3 "Eventi socio-politici ed atti dolosi in genere";*
- verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, salvo quanto previsto qualora operante, dalla garanzia 8.3.3 "Eventi socio-politici ed atti dolosi in genere";*
- verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio, salvo quanto previsto, qualora operante, dalla garanzia 8.3.4 "Terrorismo e sabotaggio";*
- causati da vapori d'acqua o di acidi propri degli apparecchi od impianti assicurati nonché da vapori d'acqua o vapori acidi propri dell'attività dell'Assicurato;*
- causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;*
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;*
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;*
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;*
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;*
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;*
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;*
- ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;*
- per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;*
- causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica e edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione;*
- causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;*
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di*



particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

q) indiretti quali il godimento od il reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

r) che si verifichino prima, durante e dopo l'anno 2000, direttamente od indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi simili, software di proprietà o in licenza d'uso di:

- *riconoscere in modo corretto qualsiasi data come l'effettiva del calendario;*
- *acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data del calendario;*
- *acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.*

Sono parimenti non indennizzabili i danni direttamente o indirettamente causati da o dovuti a qualsiasi aggiornamento o modifica dei suddetti computer, sistemi di elaborazione dati, supporti di dati, microprocessori, circuiti integrati o dispositivi simili, software di proprietà o in licenza d'uso, effettuati in previsione del cambio di data dell'anno 2000.

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- *cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, destinate al commercio;*
- *programmi standard od in licenza d'uso, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato, salvo non sia operante la Garanzia aggiuntiva 8.3.1 "Danni ai supporti di dati";*
- *impianti ed apparecchi ad impiego mobile, salvo non sia operante la Garanzia aggiuntiva 8.3.5 "Impianti ed apparecchi ad impiego mobile";*
- *conduttori esterni alle cose assicurate;*
- *costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.*

Art. 8.6.2 Esclusione Cyber Risk

Sono esclusi i danni di:

- 1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;*
- 2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;*
- 3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1 e 2;*

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet);*
- b) trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni;*
- c) computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.).*

e, per i danni di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovuti a:

- d) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);*
- e) violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni.*

Art. 8.6.3 Esclusioni particolari

a) Impianti di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causati da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

b) Beni in leasing

Salvo diversa pattuizione, sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione e pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

c) Impianti e apparecchi elettroacustici

Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofoni, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini.



- d) Impianti ed apparecchi fisico-medici per odontoiatria
La Società non risponde dei danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini della presente polizza all'impianto o all'apparecchiatura assicurata.
- e) Impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici
La Società non risponde dei danni verificatisi in conseguenza di campi di energia.
- f) Impianti installati all'aperto
La Società non risponde dei danni verificatisi ad impianti televisivi e di radio diffusione installati all'aperto od in zona isolata.

Art. 8.7 Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga della normativa contrattuale e limitatamente alla garanzia "Terrorismo e sabotaggio" di cui all'Art. 8.3.4 e se la stessa è operante, le Parti possono recedere dall'assicurazione in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; in caso di recesso la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art 9.1 Oggetto dell'assicurazione

a) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, *nel limite del massimale pattuito*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata e delle annesse attività complementari e/o sussidiarie.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 9.2 Persone considerate terzi

A parziale deroga dell'Art. 9.3 "Persone non considerate terzi" punti c) e d), sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione limitatamente alle lesioni corporali:

- a) i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da questi subite in occasione di lavoro o di servizio;
- b) i titolari ed i dipendenti di aziende che possano trovarsi nell'ambito dell'esercizio per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia, sempreché ed in quanto non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell'assicurazione;
- c) i titolari e i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporti, fornitori e clienti, che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico e complementari all'attività dichiarata;
- d) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'azienda per ragione del loro incarico;
- e) i subappaltatori ed i loro dipendenti, per gli infortuni subiti in occasione dell'esecuzione di lavori per conto dell'Assicurato, purché tali lavori non siano superiori al 30% del fatturato annuo dell'azienda assicurata.

Art. 9.3 Persone non considerate terzi

Ai fini dell'assicurazione non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), nel caso l'Assicurato non sia persona fisica;*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;*
- d) *tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo il disposto dell'Art. 9.2 lett. c);*



e) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 9.4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel territorio di tutti i paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 9.5 Garanzie complementari (sempre valide ed operanti)

Art. 9.5.1 Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e relativi impianti fissi, ovunque ubicati nel Territorio italiano, nei quali si svolge l'attività dichiarata anche in via accessoria, in buono stato di manutenzione e conservazione. Ad integrazione della definizione di fabbricato si intendono compresi: gli spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le tende in genere, nonché strade private e parcheggi facenti parte dell'azienda. Inoltre sono compresi i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati svolti in economia dall'Assicurato.

La garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua salvo che gli stessi siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o rigurgiti di fogna.

Art. 9.5.2 Consegna, prelievo e rifornimento merci

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni conseguenti ad operazioni di consegna a domicilio delle cose vendute, di prelievo e rifornimento merci e ad operazioni di carico e scarico **con esclusione dei danni alle cose formanti oggetto di tali operazioni.**

Art. 9.5.3 Lavori presso terzi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, **limitatamente a lavori eseguiti presso terzi**, per danni materiali e diretti:

- a cose di proprietà di terzi conseguenti a incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ai locali nei quali si esegue l'attività;
- alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso non possono essere rimosse.

Art. 9.5.4 Smercio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi, compreso l'acquirente, **entro un anno dalla consegna e comunque entro il periodo di validità della polizza**, dalle cose somministrate o vendute, **esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti**. Per i generi alimentari di produzione propria **(purché somministrati o venduti nei locali facenti parte dell'azienda e/o esercizio commerciale assicurato)**, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose smerciate, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Art. 9.5.5 Committenza veicoli a motore

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, nella sua qualità di committente, per danni cagionati a terzi dai dipendenti muniti di regolare patente di abilitazione, ai sensi dell'art. 2049 codice civile, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, **purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), ovvero da lui presi o dati in locazione**. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate. **Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con lo stesso conducente nei rapporti di cui all'Art. 9.3 "Persone non considerate terzi".**

Questa garanzia è limitata, in deroga all'Art. 9.4 "Estensione territoriale", al Territorio italiano.

Art. 9.5.6 Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Sono esclusi i danni derivanti da mancato utilizzo ed alle cose formanti oggetto di tali operazioni.

Art. 9.5.7 Danni a veicoli di dipendenti o di terzi – spazi adibiti a rimessa o parcheggio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a veicoli a motore di dipendenti o di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda assicurata oppure in appositi parcheggi ad essa riservati.

Sono esclusi i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.



Art. 9.5.8 Insegne e cartelli pubblicitari

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà o manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari, striscioni. La garanzia comprende i danni alle cose di terzi sulle quali gli stessi sono installati.

Art. 9.5.9 Macchinari e impianti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla detenzione e impiego di macchinari ed impianti, compresi i carrelli elevatori, comunque azionati, di proprietà dell'Assicurato od altrui, concessi in locazione o comodato ***purché usati per conto proprio e per l'attività dichiarata.***

Sono in ogni caso esclusi i danni alle persone trasportate nonché quelli conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, in conformità al disposto dell'Art. 9.10 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." lett. c1), c2), c3), c4) e quelli cagionati alla pavimentazione stradale.

Art. 9.5.10 Cani da guardia

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti da possesso di cani da guardia, ***con esclusione di cani appartenenti alle razze pericolose e/o cani generati tramite incroci delle stesse.***

Art. 9.5.11 Esposizioni, fiere, mostre e mercati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands ***con esclusione dei danni alle cose dell'Assicurato.***

Art. 9.5.12 Servizi di ristoro (mensa, bar, spaccio)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dall'esercizio di mensa, bar, spaccio aziendali e/o uso di macchine distributrici di cibi e bevande.

Art. 9.5.13 Visite e presentazioni

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a terzi avvenuti in occasione di visite all'azienda, presentazione e dimostrazione dei prodotti di vendita.

Art. 9.5.14 Corsi di formazione

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a terzi avvenuti in conseguenza di erogazione di corsi di formazione e stage.

Art. 9.5.15 Organizzazione di attività ricreative e gite aziendali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a terzi avvenuti in conseguenza dell'organizzazione di attività ricreative, sportive e gite aziendali, ***con esclusione di quanto riconducibile all'attività di "tour-operator".***

Art. 9.5.16 Servizio antincendio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a terzi avvenuti in conseguenza dei servizi antincendio interno o dell'intervento diretto degli addetti per tale scopo, ***con esclusione dei danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale ad interventi per la circoscrizione dell'incendio.***

Art. 9.5.17 Biciclette, ciclomotori non a motore e mezzi di trasporto a mano

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dall'impiego da parte dell'Assicurato stesso o dei propri dipendenti di biciclette, ciclomotori non a motore e mezzi di trasporto a mano in dotazione ed al servizio dell'attività assicurata sia all'interno delle aree occupate dall'attività, sia all'esterno della stessa.

Art. 9.5.18 Vigilanza

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dal servizio di vigilanza dell'attività assicurata svolto con guardiani anche armati.

Art. 9.5.19 Pronto soccorso, servizi sanitari

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dall'esercizio, all'interno dell'attività assicurata, di servizi sanitari, compresa la responsabilità personale degli addetti ai servizi stessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art. 9.5.20 Danni a cose di terzi in consegna o custodia

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo, ***con esclusione di quelle costituenti***



oggetto o strumento dei lavori relativi all'attività dell'Assicurato stesso descritta in polizza. Restano in ogni caso confermate le esclusioni di cui all'Art. 9.10 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." lett. d1) e f1).
La garanzia non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli e natanti e quanto in essi custodito.

Art. 9.5.21 Cessione di lavori in subappalto

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici (intese per tali le persone fisiche o giuridiche cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione, nei casi previsti dalla legge, e che Questi abbia comunicato agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza) mentre eseguono i lavori per l'Assicurato. *La garanzia è prestata a condizione che la parte dei lavori ceduti in subappalto non superi il 30% del fatturato annuo dell'attività esercitata. La Società, in caso di sinistro, ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.*

Art. 9.5.22 Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Art. 9.10 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." lett. b1), l'assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocate da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario ed attrezzature dell'azienda assicurata.

Se alla Sezione INCENDIO è operante la Garanzia aggiuntiva 5.6.6 "Ricorso terzi", la presente garanzia opera anche a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture provocate da eventi assicurati alla predetta Sezione INCENDIO. Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze. L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite ed in vigore al momento del sinistro.

Art. 9.5.23 Persone non dipendenti che partecipano occasionalmente ai lavori

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato qualora questi si avvalga di soggetti i quali, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente ai lavori oggetto dell'assicurazione. La garanzia è operante per i danni:

- subiti dalle suddette persone a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 9.3 lettera d);
- cagionati a terzi dalle suddette persone.

La presente garanzia non è operante qualora l'Assicurato non sia in regola con le norme vigenti in materia di lavoro.

Art. 9.5.24 Lesioni corporali subite da titolari e dipendenti di altre ditte o studi professionali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per lesioni corporali subite da titolari e dipendenti di altre ditte o di studi professionali che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di trasporto e fornitura, pulizia, manutenzione e riparazione, consulenze e collaudi, sempre che ed in quanto non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività assicurata.

Art. 9.5.25 Responsabilità civile personale dei dipendenti

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato regolarmente iscritti a libro paga, per danni involontariamente cagionati a terzi, *escluso l'Assicurato*, in occasione dello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Art. 9.6 Condizioni speciali (che integrano le Condizioni di assicurazione per quanto attiene alla specifica attività richiamata in polizza)

Art. 9.6.1 Farmacie – smercio di preparati farmaceutici

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una Farmacia, l'assicurazione comprende i danni cagionati, *entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione*, dai prodotti farmaceutici somministrati o venduti.

Per i prodotti galenici ed omeopatici di produzione propria, somministrati o venduti nell'esercizio assicurato, le garanzie sono operative anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Questa garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Art. 9.6.2 Commercio ambulante

L'Assicurato dichiara di esercitare l'attività di commercio ambulante autorizzato e di assicurare con il presente contratto tale attività.



Preso atto di tale dichiarazione, le garanzie prestate con la presente Sezione, si intendono estese alla proprietà e/o conduzione di attrezzature utilizzate per la vendita di merci all'aperto, nei mercati e fiere, compresi i teloni, gli ombrelloni e i banchi.

È compreso in garanzia il trasferimento da e verso i mercati; ***sono in ogni caso esclusi i danni derivanti dalla circolazione di veicoli di qualsiasi genere.***

Art. 9.6.3 Attività di solo deposito

L'Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono adibiti esclusivamente a deposito delle merci relative all'attività dichiarata in polizza.

Art. 9.6.4 Ditta individuale

L'Assicurato – Titolare della Ditta individuale assicurata - dichiara che l'attività è svolta esclusivamente da lui stesso, senza avvalersi dell'aiuto/collaborazione di altre persone.

Art. 9.6.5 Alberghi aperti tutto l'anno – alberghi stagionali

L'Assicurato dichiara che l'attività di albergo è esercitata tutto l'anno oppure stagionalmente come indicato in polizza.

Art. 9.7 Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 9.7.1 Interruzione o sospensione di attività di terzi

A parziale deroga dell'Art. 9.10 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." lett. m 1) l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ***purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.***

Art. 9.7.2 Responsabilità civile postuma

- a) L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, ai sensi della legge 46 del 5.marzo.1990 e successive modificazioni, per danni a terzi conseguenti ad errori o difetti di esecuzione di lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti in fabbricati civili ed industriali, anche se non da lui installati, dopo l'esecuzione dei lavori. La garanzia vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al terziario o ad altri usi. ***La garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori rilevabile da documentazione certa.***
- b) L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, ai sensi della legge 122 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, per fatti ed omissioni da cui siano derivati danni:
- cagionati dai veicoli a motore riparati, revisionati, o sottoposti a manutenzione;
 - ai veicoli medesimi;
- La garanzia è prestata a condizione che il danno si sia verificato nel periodo di validità dell'assicurazione ed entro tre mesi dalla data di riconsegna al cliente, rilevabile da documentazione certa.***
- c) L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dalle cose installate, mantenute o riparate. ***La garanzia è prestata a condizione che il danno si sia verificato nel periodo di validità dell'assicurazione ed entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori, rilevabile da documentazione certa.***

Sono esclusi dalla garanzia:

- ***relativamente al punto a):***
 - *i danni alle attrezzature, alle cose e agli impianti installati, riparati, mantenuti;*
 - *qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli impianti e delle attrezzature;*
 - *i danni causati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;*
 - *i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;*
 - *i danni causati da mancato od intempestivo intervento di manutenzione;*
 - *i danni causati da attività di manutenzione o installazione di scale mobili, ascensori, montacarichi e simili;*
- ***relativamente al punto b):***
 - *i danni derivanti da mancato uso o disponibilità dei veicoli;*
 - *i danni alle parti oggetto della riparazione, revisione o manutenzione.*
- ***relativamente al punto c):***
 - *i danni alle cose installate, ovvero direttamente oggetto di riparazione e/o manutenzione, nonché le spese inerenti alla sostituzione o riparazione delle stesse;*
 - *i danni derivanti da vizi o difetti originari dei prodotti da chiunque fabbricati;*
 - *i danni da mancato uso o disponibilità.*



Art. 9.7.3 Responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.)**■ R.C.O. con estensione al danno biologico**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale pattuito, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

■ Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

■ Buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia **e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.**

■ Equiparazione ai dipendenti

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O., sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione **(escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.**

Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. la garanzia è estesa ai: soci a responsabilità illimitata, soci aventi qualifica di legali rappresentanti, titolari e loro familiari, ***purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.***

Art. 9.7.4 Malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.), ***sempreché la stessa sia richiamata e resa operante in polizza***, è estesa ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o con provvedimento giudiziale.

La garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della polizza stessa.

La garanzia non è operante:

- ***per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;***
- ***per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;***
- ***per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente Garanzia aggiuntiva o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente colpito da malattia professionale;***
- ***per le malattie professionali conseguenti alla silicosi;***
- ***per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing".***

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, l'Assicurato dichiara:

- ***di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattia professionale o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell'I.N.P.S.;***
- ***di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.***

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale assicurato per la Garanzia aggiuntiva R.C.O. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri anche se



manifestarsi in tempi diversi durante il periodo di validità della polizza anche se originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi.

Art. 9.7.5 Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi delle norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, ***purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.***

Art. 9.7.6 Danni da incendio

A parziale deroga dell'Art. 9.10 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." lett. f3), l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi, derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato e/o del relativo contenuto ove si svolge l'attività assicurata. ***Si intendono comunque escluse le parti murarie dove si esercita l'attività richiamata in polizza.***

Art. 9.7.7 Aumento periodico degli addetti

Con riferimento a quanto disposto dagli Artt. 1.5 "Aggravamento del rischio" e 3.22 "Tolleranza del numero degli addetti - Regola proporzionale", ***l'Assicurato dichiara che gli addetti all'attività risultano essere incrementati nel numero delle persone e per periodi di tempo espressamente indicati in polizza.***

Art. 9.7.8 Cani da guardia di razze pericolose

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti da possesso di cani da guardia, compresi quelli appartenenti alle razze pericolose e/o generati tramite incroci delle stesse.

Art. 9.7.9 Danni da prodotti difettosi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di fornitore di prodotti difettosi da lui distribuiti (art. 4 del D.P.R. 24 Maggio 1988 n. 224 - attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi del l'art. 15 Legge 16 Aprile 1987, n. 183).

Sono comunque sempre esclusi i danni cagionati da prodotti fabbricati dall'Assicurato o venduti con marchio proprio, le spese di rimpiazzo dei prodotti difettosi nonché le spese e gli oneri per il ritiro dei prodotti medesimi.

Art. 9.7.10 Parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza con trattamenti estetici

Quando la copertura assicurativa si riferisce a parrucchieri, estetisti e/o a saloni di bellezza e di cosmesi, la garanzia comprende anche i danni corporali causati dalla pratica di trattamenti estetici (applicazione di tinture, decoloranti e prodotti per permanenti, servizio di manicure e simili).

La garanzia è operante alla condizione che il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato comunque non oltre la data di scadenza della polizza.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

La garanzia non comprende i danni derivanti da trattamenti che necessitino di preventivo controllo medico.

Art. 9.7.11 Servizio di guardaroba

Relativamente agli esercizi dotati di guardaroba custodito, la garanzia comprende i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione, perdita o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'Assicurato.

La garanzia non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Art. 9.7.12 Officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto, lavaggi auto, stazioni di servizio e distributori di carburante.

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto, lavaggi auto, stazioni di servizio, distributori di carburante, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a veicoli di terzi in consegna e custodia all'Assicurato, in deposito per lavorazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nell'azienda assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto, fermo quanto disposto alla lett. d1) dell'Art. 9.10 "Esclusioni".

L'assicurazione comprende anche i danni cagionati ai veicoli in seguito a caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili ed i danni causati dal carburante venduto, ***esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.***

Restano comunque esclusi i danni che siano conseguenza diretta di lavori di riparazione o di manutenzione dei veicoli.



Art. 9.7.13 Ristoranti, pizzerie, bar e simili attività

Quando la copertura assicurativa si riferisce a ristoranti, pizzerie, bar e simili attività, l'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 e 1786 del codice civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento di cose dei clienti da essi portate, a qualsiasi titolo, nei locali dell'esercizio indicato in polizza, sia consegnate che non consegnate.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio o da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia, inoltre, non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Art. 9.7.14 Lavanderie, tintorie, stirerie di abiti usati

Quando la copertura assicurativa si riferisce a lavanderie, tintorie e/o stirerie di abiti usati, ed a parziale deroga dell'Art. 9.10 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." lett. d1), l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti cagionati alle cose sulle quali si eseguono i lavori. Sono in ogni caso sempre esclusi i danni a capi in pelle e tappeti.

Art. 9.7.15 Alberghi

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un Albergo, l'assicurazione è estesa anche alle seguenti Garanzie aggiuntive se le stesse sono richiamate in polizza.

Art. 9.7.15.1 Responsabilità civile per cose portate o consegnate dai clienti

L'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785bis del codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate consegnate o non consegnate.

Per gli alberghi stagionali, la garanzia è prestata esclusivamente nei periodi di apertura dell'esercizio.

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 9.10 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.", sono esclusi altresì dalla presente garanzia i danni:

- *cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni;*
- *a veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;*
- *ai valori, gioielli e preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi valori, gioielli e preziosi non fossero custoditi in casaforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.*

Art. 9.7.15.2 Responsabilità civile per impianti sportivi, palestre e piscine

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà ed esercizio di impianti per lo svolgimento di discipline sportive, palestre e piscine annessi all'esercizio alberghiero assicurato, ed i danni derivanti dal noleggio di biciclette e veicoli a pedale.

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 9.10 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.", sono esclusi altresì dalla presente garanzia i danni:

- *dalla proprietà ed uso di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi e sferisteri;*
- *dalla locazione di materiale sportivo;*
- *dalla proprietà e conduzione di maneggi;*
- *dall'organizzazione di manifestazioni e gare sportive;*
- *dalla responsabilità personale del conducente delle biciclette o dei veicoli a pedale noleggiati;*
- *conseguenti ad attività di ginnastica igienico-correttiva;*
- *riconducibili direttamente o indirettamente all'assenza, anche se temporanea, di personale autorizzato regolarmente abilitato ed addetto alla sorveglianza/assistenza, nonché alla mancata o carente segnaletica.*

Art. 9.7.15.3 Responsabilità civile per stabilimenti termali

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà, conduzione ed uso dell'immobile e dei relativi impianti, annessi all'esercizio alberghiero assicurato, destinato a stabilimento termale per la sola somministrazione e smercio di acqua da bere, *a condizione che tale attività non richieda controlli medici e che il danno sia avvenuto durante il periodo di validità della polizza.*

Sono esclusi gli stabilimenti termali di fangoterapia, idroterapia e talassoterapia nonché quelli in cui si svolge l'attività di fisioterapia ed in genere tutti quelli che prevedono prescrizioni e controlli medici.

Art. 9.7.15.4 Responsabilità civile per stabilimenti balneari

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà e conduzione di stabilimenti balneari dipendenti dall'albergo assicurato, ivi compreso il noleggio di barche e natanti non a motore, surf, windsurf e sci d'acqua, nonché l'uso di imbarcazioni di salvataggio.

L'assicurazione è operante a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. Ferme le esclusioni di cui all'Art. 9.10 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.", sono esclusi altresì dalla presente garanzia i danni:



- derivanti da barche a motore e natanti provvisti di propulsore, scooter d'acqua e simili;
- dalla responsabilità personale del conducente di barche e natanti presi a noleggio;
- dalla responsabilità personale dell'utilizzatore di surf, wind-surf e sci d'acqua;
- dall'esercizio di campi sportivi, palestre e parcheggi.

Art. 9.7.15.5 Danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia all'Assicurato, *purché detti danni si verifichino nell'autorimessa o all'interno dell'area recintata di esclusiva pertinenza dell'albergo.*

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 9.10 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.", sono esclusi altresì dalla presente garanzia i danni:

- conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli;
- alle cose trovatesi sui veicoli.

Art. 9.8 Condizioni particolari (valide solo se espressamente richiamate in polizza)

- Per CP si intende Condizione Particolare -

Art. 9.8.1 Franchigia di € 500,00 per danni a cose su tutte le garanzie R.C.T. operanti (CP16)

Limitatamente ai danni a cose, tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta.

La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 500,00.

Art. 9.8.2 Franchigia di € 2.500,00 per danni a cose su tutte le garanzie R.C.T. operanti (CP17)

Limitatamente ai danni a cose, tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta.

La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 2.500,00.

Art. 9.8.3 Garanzia limitata alla sola proprietà dei locali adibiti all'esercizio dell'attività (CP18)

Premesso che la presente condizione particolare è valida solamente quando è operante l'assicurazione "Fabbricato" di cui alla Sezione Incendio, l'assicurazione di Responsabilità Civile si intende limitata a quella relativa alla proprietà dei locali dove viene svolta l'attività assicurata, nonché dei relativi impianti interni ed esterni in quanto adibiti esclusivamente al loro servizio e pertanto, relativamente alla Sezione R.C.T., si intende operante esclusivamente quanto assicurato alla Garanzia complementare di cui all'Art. 9.5.1 "Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività" con esclusione dei danni da "conduzione dei locali" e fermo quanto avanti precisato.

Il conteggio del premio viene effettuato in base al valore a nuovo del fabbricato inteso come costo di costruzione dello stesso e pertanto sono abrogati qualsiasi riferimento al numero degli addetti di cui all'Art. 3.22 e/o numero dei posti letto di cui all'Art. 3.23 delle "Norme che regolano i Sinistri di Responsabilità Civile".

Pertanto, in caso di sinistro, fermo quanto disciplinato nell'art. 1898 del codice civile, con esclusione dell'ultimo comma, per la liquidazione del danno si farà riferimento all'Art. 3.7 "Assicurazione parziale" delle "Norme che regolano i sinistri Incendio, Furto, Cristalli ed Elettronica".

Art. 9.8.4 Franchigia di € 5.000,00 per R.C.O. "danno biologico" (CP19)

A modifica di quanto previsto all'Art. 9.9 B) "Limiti di indennizzo - Scoperti - Franchigie" R.C.O. lett. a), la garanzia "danno biologico" di cui alla lett. b) dell'Art. 9.7.3 "Responsabilità Civile verso i dipendenti" è prestata con una franchigia di € 5.000,00 per ogni sinistro indennizzabile.



Art. 9.9 Limiti di indennizzo - Scoperti - Franchigie

A) L'assicurazione R.C.T. è prestata con i seguenti limiti e/o percentuali di indennizzo:

1 – A valere per tutte le attività assicurate:

Partite o Garanzie	Limiti di Indennizzo	Franchigie e/o Scoperti per sinistro
Danni derivanti da spargimento d'acqua (Art. 9.5.1)	<i>limite di € 100.000,00</i>	<i>franchigia di € 250,00 per sinistro</i>
Lavori presso terzi (Art. 9.5.3)	<i>limite del 10% del massimale assicurato</i>	<i>scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro</i>
Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico (Art. 9.5.6)		<i>franchigia di € 250,00 per mezzo danneggiato</i>
Danni a veicoli di dipendenti o di terzi (Art. 9.5.7)		<i>franchigia di € 250,00 per mezzo danneggiato</i>
Danni alle cose di terzi sulle quali sono installate insegne e cartelli pubblicitari (Art. 9.5.8)	<i>limite di € 26.000,00 per anno assicurativo</i>	<i>scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 per sinistro</i>
Possesso di cani da guardia di razze non pericolose (Art. 9.5.10)		<i>franchigia € 150,00 per sinistro</i>
Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e mercati (Art. 9.5.11)		<i>franchigia di € 250,00 per danni a cose</i>
Danni a cose di terzi in consegna o custodia (Art. 9.5.20)	<i>limite di € 2.500,00 per anno assicurativo</i>	<i>scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro</i>
Danni da inquinamento accidentale (Art. 9.5.22)	<i>limite del 10% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno</i>	<i>scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro</i>
Danni da interruzioni o sospensione di attività di terzi (Art. 9.7.1)	<i>limite del 20% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno</i>	<i>scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro</i>
Errato trattamento dei dati personali (Art. 9.7.5)	<i>limite di € 26.000,00 per sinistro e per anno assicurativo</i>	<i>scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 per sinistro</i>
Danni da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato e/o del relativo contenuto ove si svolge l'attività assicurata (Art. 9.7.6)	<i>limite del 10% del massimale assicurato</i>	<i>massimo di € 100.000,00 per sinistro</i>
Possesso di cani da guardia di razze pericolose (Art. 9.7.8)	<i>limite di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo</i>	<i>scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00</i>



2 – A valere per specifiche attività assicurate:

Partite o Garanzie	Limiti di Indennizzo	Franchigie e/o Scoperti per sinistro
Commercio ambulante autorizzato (Art. 9.6.2)		franchigia di € 250,00 per danni a cose
Responsabilità civile postuma (Art. 9.7.2): ▪ per danni a cose di cui ai punti a) e b) ▪ per danni a cose di cui al punto c)	▪ limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo ▪ limite di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro
Danni da prodotti difettosi (Art. 9.7.9)	limite del 25% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno. I suddetti limiti si intendono ridotti, limitatamente ai danni a cose riconducibili all'impurità del prodotto, a € 1.000,00 per sinistro ed € 3.000,00 per anno assicurativo	scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro
Danni corporali causati dalla pratica di trattamenti estetici da parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza (Art. 9.7.10)	limite del 10% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno	scoperto del 10%
Servizio di guardaroba (Art. 9.7.11)	limite di € 10.000,00 per anno assicurativo e con il massimo, per singolo cliente danneggiato di € 1.000,00	scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 per sinistro
Danni a veicoli di terzi in consegna e custodia all'Assicurato, in deposito per lavorazione o lavaggio presso officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto, lavaggi auto, stazioni di servizio e distributori di carburante (Art. 9.7.12)	limite di € 50.000,00 per anno assicurativo e con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 15.000,00	scoperto del 20% con il minimo di € 250,00 per sinistro
Danni da sottrazione, distruzione e deterioramento di cose dei clienti da essi portate presso ristoranti, pizzerie, bar e simili attività (Art. 9.7.13)	limite di € 10.000,00 per anno assicurativo e con il massimo, per singolo cliente danneggiato di € 1.000,00	franchigia di € 150,00 per sinistro
Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori limitatamente a lavanderie, tintorie e/o stirerie (Art. 9.7.14)	limite di € 1.500,00 per anno assicurativo e con il massimo, per singolo capo danneggiato, di € 250,00	franchigia di € 100,00 per sinistro

3 - Relativamente alla categoria Alberghi:

Partite o Garanzie	Limiti di Indennizzo	Franchigie e/o Scoperti per sinistro
Cose portate o consegnate dai clienti (Art. 9.7.15.1)	limite di € 50.000,00 per anno assicurativo e con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 per le cose consegnate ed € 1.500,00 per quelle non consegnate	scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro cliente
Piscine (Art. 9.7.15.2)	limite di € 50.000,00 per anno assicurativo	franchigia di € 150,00 per danni a cose
Palestre e noleggio di biciclette e veicoli a pedale (Art. 9.7.15.2)		franchigia di € 150,00 per danni a cose



Stabilimenti balneari (Art. 9.7.15.4)	<i>limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo</i>	<i>scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per danni a cose</i>
Danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia (Art. 9.7.15.5)	<i>limite di 10% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno, con il limite, per singolo veicolo danneggiato di € 7.500,00</i>	<i>franchigia di € 250,00 per sinistro</i>

B) L'assicurazione R.C.O. è prestata con i seguenti limiti e/o percentuali di indennizzo:

Partite o Garanzie	Limiti di Indennizzo	Franchigie e/o Scoperti per sinistro
"Danno biologico" di cui alla lett. b) dell'Art. 9.7.3 "Responsabilità Civile verso i dipendenti"		<i>franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata</i>

Art. 9.10 Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per danni:

- a)
- a1) *che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;*
 - a2) *derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;*
 - a3) *conseguenti ad eventi estranei alle coperture descritte in polizza;*
 - a4) *relativi a "responsabilità contrattuale";*
 - a5) *relativi ad attività di trasporti terrestri e marittimi;*
 - a6) *relativi a "responsabilità civile professionale";*
 - a7) *inerenti all'attività di istituti finanziari e/o banche e/o Istituti di vigilanza.*
- b) *conseguenti a:*
- b1) *inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto all'Art. 9.5.22 "Danni da inquinamento accidentale";*
 - b2) *interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua;*
 - b3) *alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;*
 - b4) *richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria.*
- c) *da proprietà od uso di:*
- c1) *veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;*
 - c2) *natanti a vela di lunghezza superiore a metri 6,50 e di unità naviganti a motore;*
 - c3) *aeromobili;*
 - c4) *veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;*
 - c5) *cani di razze canine pericolose salvo quanto previsto all'Art. 9.7.8 "Canini da guardia di razze pericolose" qualora operante;*
- d) *alle:*
- d1) *opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto all'Art. 9.5.3 "Lavori presso terzi";*
 - d2) *cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'Art. 9.5.20 "Danni a cose di terzi in consegna o custodia", e, qualora operanti, quanto previsto agli Artt. 9.7.11 "Servizio di guardaroba", 9.7.12 "Officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto, lavaggi auto, stazioni di servizio e distributori di carburanti"; 9.7.14 "Lavanderie, tintorie, stirerie di abiti usati"; 9.7.15.1 "Responsabilità civile per cose portate o consegnate dai clienti" e 9.7.15.5 "Danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia";*



- d3) cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto dall'Art. 9.7.12 "Officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto, lavaggio auto, stazioni di servizio e distributori di carburante";
- d4) cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all'Art. 9.5.3 "Lavori presso terzi";
- e) a:
 - e1) condutture ed impianti sotterranei;
 - e2) casi dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- f) a cose:
 - f1) da furto;
 - f2) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile, salvo quanto previsto agli Artt. 9.7.13 "Ristoranti, pizzerie, bar e simili attività" e 9.7.15.1 "Responsabilità civile per cose portate o consegnate dai clienti" qualora operanti;
 - f3) altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, nonché alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto agli Artt. 9.5.3 "Lavori presso terzi" e 9.7.6 "Danni da incendio" qualora operante;
- g) provocati da:
 - g1) soggetti non rientranti nella definizione di "addetti" e della cui opera lo stesso si avvalga, salvo quanto previsto agli Artt. 9.5.23 "Persone non dipendenti che partecipano occasionalmente ai lavori" e 9.5.21 "Cessione di lavori in subappalto";
 - g2) acqua piovana e da agenti atmosferici in genere;
- h) cagionati da:
 - h1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto agli Artt. 9.5.4 "Smercio", 9.6.1 "Farmacie - smercio di preparati farmaceutici" e 9.7.9 "Danni da prodotti difettosi" qualora operanti;
 - h2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva 9.7.2 "Responsabilità civile postuma" lett. a) qualora operante;
 - h3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva 9.7.2 "Responsabilità civile postuma" lett. b) qualora operante;
- i) derivanti dalla:
 - i1) proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata, salvo quanto previsto all'Art. 9.5.1 "Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività";
- l) derivanti da:
 - l1) detenzione o impiego di esplosivi;
 - l2) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - l3) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
 - l4) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. rischio anno 2000);
 - l5) perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet e simili; trasmissioni elettroniche di date o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso ed abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibili a tali eventi;
 - l6) produzione e/o distribuzione di beni che provengono da materiali e/o sostanze di origine umana, sia direttamente che indirettamente a questi connessi;
 - l7) campi elettromagnetici;
 - l8) muffe tossiche;
- m)
 - m1) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'Art. 9.7.1 "Interruzione o sospensione di attività di terzi" qualora operante;
 - m2) causanti "pure" perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici o alla proprietà;
 - m3) causanti "puri" danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche;
 - m4) direttamente o indirettamente riconducibili all'esercizio di Luna Parks e/o parchi di divertimento in genere;



n) derivanti da:

- n1) lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;*
- n2) spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;*
- n3) attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili;*

o) causati da:

- o1) addetti non in regola con i requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta, relativamente alle farmacie;*

p) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;

q) causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;

r) derivanti da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non.

Art. 9.11 Esclusioni relative alla garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivanti da:

- 1. malattie professionali, salvo quanto previsto all'Art. 9.7.4 "Malattie professionali" qualora operante;*
- 2. detenzione od impiego di esplosivi;*
- 3. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
- 4. malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;*
- 5. presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;*
- 6. campi elettromagnetici;*
- 7. muffe tossiche.*



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Art. 10.1 Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea)

con sede e Direzione generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR),
in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Numero telefono: **045.8290411**,

Numero fax per invio denunce di sinistro: **045.8290557**,

Numero fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: **045.8290449**.

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

Art. 10.2 Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, **alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 3.27 "Gestione del sinistro – caso assicurativo";
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società o ARAG ai sensi dell'Art. 3.27 "Gestione del sinistro – caso assicurativo";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D. L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 3.25 "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del Legale".

Art. 10.3 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del codice di procedura penale);**
- spese per controversie con la Società e/o ARAG.**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Nell'ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.

Art. 10.4 Condizioni complementari (sempre valide ed operanti)

Art. 10.4.1 Validità delle garanzie

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano avvenuti:

- durante il periodo di efficacia della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extra contrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative per violazioni che siano avvenute durante il periodo di efficacia della polizza;
- trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.



La garanzia si estende ai sinistri che siano avvenuti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 3.25 "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del Legale" entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Art. 10.4.2 Massimale

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate *fino al massimale indicato in polizza* per sinistro, senza limite per anno assicurativo.

Art. 10.4.3 Variazione numero Assicurati

Il Contraente è obbligato a comunicare tempestivamente – anche a mezzo fax – all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza le eventuali variazioni numeriche degli Assicurati.

A tale scopo, entro 15 giorni dal ricevimento della notizia di variazione numero assicurati, l'Ufficio di Rappresentanza o l'Agenzia cui è assegnata la polizza provvederà a sostituire tempestivamente il contratto, laddove tale variazione comporti il superamento della fascia tariffaria di competenza.

Il premio dell'assicurazione è determinato in base al numero degli addetti o dei posti letto dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione della polizza.

Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 del codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo.

Nel caso in cui la discordanza risultasse superiore e provocasse il superamento della fascia tariffaria di competenza, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell'indennizzo della tolleranza concessa.

Art. 10.4.4 Insorgenza del caso assicurativo

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi *il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;*
- per tutte le restanti ipotesi il momento *in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.*

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo *si fa riferimento alla data della prima violazione.*

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- a) *durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;*
- b) *trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali e in tutte le restanti ipotesi.*

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 3.25 "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del Legale", entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso, fermi restando i limiti di cui al comma 2 dell'art. 2952 del codice civile.

Per i Consumatori la garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano denunciati nei modi e nei tempi dell'Art. 3.25 "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del Legale".

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
- In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, *ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero degli Assicurati e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.*

Art. 10.4.5 Estensione territoriale

L'assicurazione è operante:

- a) *Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, per i sinistri che avvengono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.*



- b) *In tutte le altre ipotesi, per i sinistri che avvengono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.*

Art. 10.5 Soggetti assicurati

Le garanzie previste all'Art. 10.2 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza.

Le garanzie sono estese inoltre all'immobile ove ha sede il ***Contraente nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, purché siano espressamente indicati in polizza e sia corrisposto il relativo premio.***

Si intendono soggetti assicurati:

- ***per le Società di persone:***

i soci, i dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori a progetto della Società per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza;

- ***per le Società di capitale:***

il legale rappresentante, i dipendenti iscritti Libro Unico del Lavoro e tutti gli altri collaboratori a progetto della Contraente ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;

- ***per le Ditte individuali e le Imprese familiari:***

il titolare, i dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Art. 10.6 Norme che regolano le forme assicurative Difesa Penale e Difesa Standard

Art. 10.6.1 Difesa Penale *(valida solo se richiamata in polizza)*

Le garanzie sono prestate per:

- a) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- b) quanto previsto dal Pacchetto Sicurezza (Artt. 10.9.2 "Salute e sicurezza sul posto di lavoro", 10.9.3 "Sicurezza e igiene alimentare", 10.9.4 "Tutela della Privacy");
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, ***purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, codice procedura penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società e/o ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.***
La prestazione opera in deroga all'Art. 10.12 "Esclusioni" lett. b) ed f).

Art. 10.6.2 Difesa Standard *(valida solo se richiamata in polizza)*

Le garanzie sono prestate per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro.
La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;
- c) sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività ***purché indicati in polizza e corrisposto il relativo premio. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;***
- d) sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi ***commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;***
- e) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- f) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, ***purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, codice di procedura penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società e/o ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.***
La prestazione opera in deroga all'Art. 10.12 "Esclusioni" lett. b) ed f);
- g) gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Art. 10.6.2. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- h) il Servizio Consulenza Telefonica ARAGTEL (Art. 10.8).



Le prestazioni di cui ai punti b), c) e d) del presente articolo valgono per i casi assicurativi che siano insorti *nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città Stato del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera*. Quanto sopra a parziale deroga dell'Art. 10.4.5 "Estensione territoriale" lett. b).

Art. 10.7 Fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo.

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che *le azioni in corso si interrompono con la liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto. Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza rimane obbligato al pagamento del premio. I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione.*

Art. 10.8 Servizio Consulenza Telefonica - ARAGTEL

Nell'ambito di tutte le materie previste nella polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica denominato ARAGTEL al numero verde



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato dal lunedì al giovedì ore 8,30 - 13 e 14 - 17, il venerdì ore 8,30 - 13 per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 10.9 Pacchetto Sicurezza (valido ed operante se espressamente richiamato in polizza)

Art. 10.9.1 Insorgenza del caso assicurativo per il Pacchetto Sicurezza

A parziale deroga dell'Art. 10.4.4 "Insorgenza del caso assicurativo" si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalle condizioni aggiuntive di cui al "Pacchetto Sicurezza", per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità *del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;*
- *il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge* - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto *e che siano stati denunciati nei modi e nei tempi dell'Art. 3.25 "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del Legale", entro 24 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti* dalle funzioni/qualifiche indicate nei successivi Artt. 10.9.2 "Salute e sicurezza sul posto di lavoro", 10.9.3 "Sicurezza e igiene alimentare" e 10.9.4 "Tutela della privacy", o dalle loro dimissioni da l'Impresa assicurata, fermi restando i limiti di cui al comma 2 dell'Art. 2952 del codice civile.

Art. 10.9.2 Condizione aggiuntiva "E" - Salute e Sicurezza sul posto di lavoro – D.Lgs. 81/2008

Le garanzie previste all'Art. 10.2 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate al Contraente in relazione al D.Lgs. 81/2008 a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- Responsabile dei lavori;
- Coordinatore per la progettazione;
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- Legali Rappresentanti;
- Dirigenti;
- Preposti;
- Medici Competenti;
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione;
- Lavoratori Dipendenti.



Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del codice penale);
- c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo **determinato in misura non inferiore a € 250,00.**

La Società e/o ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Società e/o ARAG, il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i sopra elencati Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Art. 10.9.3 Condizione aggiuntiva "F" - Sicurezza e igiene alimentare - D.Lgs. 193/07

Le garanzie previste all'Art. 10.2 "Oggetto dell'assicurazione" **vengono prestate al Contraente in relazione al D.Lgs. 193/07 a tutela del Titolare dell'Industria Alimentare e del Responsabile delegato dal Titolare in quanto dipendente dell'Azienda.**

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/07 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, per:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del codice penale);
- c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie.

La Società e/o ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Società e/o ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 10.9.4 Condizione aggiuntiva "G" - Tutela della Privacy - D.Lgs. 196/2003

Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente in relazione al D.Lgs. n. 196/2003 a tutela dei diritti del:

- Titolare del trattamento, purché Contraente;
- Responsabile/i del trattamento, purché dipendente/i del Contraente.

Le garanzie vengono prestate a condizione che i soggetti obbligati per legge abbiano provveduto alla notificazione all'autorità Garante.

Le garanzie previste all'Art. 10.2 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta.

Le garanzie valgono per:

- a) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, codice di procedura penale sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società e/o ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.**

La presente prestazione opera in deroga all'Art. 10.12 "Esclusioni" lett. f);

- c) sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nel D.Lgs. del 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, **la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'art. 1917 del codice civile, gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile.**

Art. 10.10 Difesa Standard Integrata (condizioni valide ed operanti se richiamate in polizza)

Art. 10.10.1 Condizione aggiuntiva "A" - Vertenze contrattuali con i Clienti

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest'ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti.



Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 codice di procedura penale) o documentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 codice di procedura penale).

ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente condizione viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino. La prestazione opera in deroga all'Art. 10.12 "Esclusioni" lett. l) e o).

Art. 10.10.2 Condizione aggiuntiva "B" - Vertenze contrattuali con i Clienti

Prevede le stesse garanzie prestate con la condizione aggiuntiva "A" ma con il limite di 4 denunce per ciascun anno assicurativo.

Art. 10.10.3 Condizione aggiuntiva "C" - Recupero crediti in Germania, Austria e Svizzera (operante esclusivamente in abbinamento alla condizione aggiuntiva "A" o "B" quando queste sono attivate)

Le condizioni aggiuntive "A" e "B" vengono prestate per il recupero dei crediti che non siano in contestazione da eseguirsi in Germania, Austria e Svizzera.

Art. 10.10.4 Condizione aggiuntiva "D" - Spese di resistenza

Le garanzie previste all'Art. 10.2 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate agli Assicurati per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio dell'attività/ professione indicata nella presente polizza per la quale sia stato corrisposto dall'Assicurato il relativo premio. In tale caso l'assicurazione subentra:

- dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;*
- in primo rischio qualora la polizza di responsabilità civile, pur esistente, non possa essere attivata in quanto non operante sulla fattispecie in esame.*

Art. 10.11 Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 10.11.1 Quadri e dirigenti - Prestazioni garantite

Le garanzie assicurative previste dall'Art. 10.2 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate all'Impresa assicurata, per i casi assicurativi che riguardano i propri dipendenti che rivestono la qualifica di Quadri e/o Dirigenti e che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'attività lavorativa svolta.

Le garanzie valgono per:

- a) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;*
- b) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;*
- c) resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 del codice civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.*

L'intervento della Società e/o di ARAG è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

Fermo quanto previsto all'Art. 10.12 "Esclusioni", le garanzie non sono valide:

- a) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;*
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva 10.11.2 "Quadri e dirigenti – Circolazione");*
- c) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;*
- d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modifiche;*
- e) nei casi di violazione degli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;*
- f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.*

Si precisa che l'Impresa assicurata, è l'unica beneficiaria della copertura assicurativa di cui al presente contratto.



Art. 10.11.2 Quadri e dirigenti - Circolazione

A parziale deroga dell'Art. 10.12 "Esclusioni" lett. h), le garanzie prestate all'Art. 10.11.1 "Quadri e dirigenti – Prestazioni garantite" e quando questo è richiamato e reso operante, valgono inoltre per:

- a) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale;
- b) sostenere l'esercizio di azioni per il risarcimento danni alla persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi in conseguenza di qualsiasi evento connesso alla circolazione stradale con mezzi dell'Impresa Assicurata o di proprietà privata, *sempreché in occasione dell'espletamento di servizi autorizzati dalla Impresa assicurata stessa.*

Art. 10.12 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) *per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;*
- b) *in materia fiscale ed amministrativa;*
- c) *per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- d) *per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;*
- e) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
- f) *per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'Art. 10.6.1 "Difesa Penale" lett. c) ed all'Art. 10.6.2 "Difesa Standard" lett. f);*
- g) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- h) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto previsto all'Art. 10.11.2 "Quadri e dirigenti – Circolazione";*
- i) *per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;*
- j) *per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della propria attività;*
- k) *limitatamente alla lettera c) dell'Art. 10.6.2 "Difesa Standard", per controversie relative alla compravendita e permuta di immobili (ivi compresa la multiproprietà), ed alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;*
- l) *per controversie relative all'affitto d'azienda;*
- m) *per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;*
- n) *per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;*
- o) *per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;*
- p) *per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica.*

